

Pagina iniziale>Procedimenti giudiziari>Cause civili>Trattamento automatizzato

Trattamento automatizzato

Informazioni sull'attuale stato delle comunicazioni in via elettronica con i giudici nazionali.

Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di Stati membri ha introdotto modifiche nel proprio ordinamento per permettere il ricorso a tecnologie moderne della comunicazione e dell'informazione nei procedimenti civili. Tali modifiche permettono la comunicazione tra le autorità giudiziarie e le parti in causa tramite nuovi canali come ad esempio internet.

In alcuni casi i procedimenti possono essere avviati con atto introduttivo elettronico inviato dal ricorrente tramite internet all'organo giurisdizionale competente; in altri casi gli organi giurisdizionali sono autorizzati a notificare elettronicamente gli atti del giudizio alle parti; e in altri casi tutte le comunicazioni vengono inviate elettronicamente. In alcuni Stati membri l'uso di internet per la comunicazione è accettata per quasi tutti i tipi di procedimenti civili mentre in altri viene limitata ad alcuni tipi particolari di procedimenti.

Il ricorso alle tecnologie moderne della comunicazione moderna nei procedimenti civili non deve pregiudicare i diritti fondamentali delle parti in causa. L'accesso alla giustizia non può essere ostacolato dal fatto che una delle parti non può disporre di un determinato strumento di comunicazione tecnologica. Inoltre, la normativa nazionale dovrebbe garantire che la comunicazione via internet non minacci un'adeguata protezione dei dati riservati utilizzati nel corso del procedimento.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2023

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Trattamento automatizzato - Belgio

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Questo aspetto è affrontato dalle cosiddette "leggi Phenix", in particolare:

la *loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique* (legge del 10 luglio 2006 sui procedimenti per via elettronica) (*Moniteur belge* del 7 settembre 2006);

la *loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique* (legge del 5 agosto 2006 che modifica alcune disposizioni del codice giudiziario in vista dei procedimenti per via elettronica) (*Moniteur belge* del 7 settembre 2006).

Le leggi Phenix devono questo nome all'omonimo progetto informatico destinato a informatizzare tutti gli organi giurisdizionali del paese per fare in modo che, in prospettiva, l'intero procedimento giudiziario possa essere condotto elettronicamente.

Dal 31 dicembre 2012, in aggiunta alle suddette leggi Phenix, sono gradualmente entrate in vigore due leggi, ovvero:

la *loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice* (legge del 31 dicembre 2012 recante varie disposizioni, segnatamente in materia di giustizia);

la *loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses en matière de justice* (legge del 31 dicembre 2012 recante varie disposizioni in materia di giustizia).

Tuttavia l'entrata in vigore graduale non implica ancora l'informatizzazione del procedimento, trattandosi per lo più di disposizioni applicabili anche a procedimenti scritti. Quindi per il momento la procedura "normale", non automatizzata, resta ancora la regola.

Nel frattempo le cancellerie e le segreterie del pubblico ministero sono state dotate di un'applicazione per la gestione delle pratiche per metterle nella condizione di trattare tutti i dati e i documenti. Sono inoltre allo studio numerose possibilità per comunicare elettronicamente alla cancelleria prove e atti processuali.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Non applicabile.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non applicabile.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non applicabile.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non applicabile.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non applicabile.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non applicabile.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non applicabile.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non applicabile.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non applicabile.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non applicabile.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

L'articolo 32 *ter* del codice giudiziario prevede che qualsiasi comunicazione, notifica o deposito presso corti e tribunali, presso la procura o i servizi dipendenti dal potere giudiziario, comprese le cancellerie e le segreterie del pubblico ministero, o qualsiasi comunicazione o notifica a un avvocato, un ufficiale giudiziario o un notaio da parte di corti e tribunali, da parte della procura o dei servizi dipendenti dal potere giudiziario, comprese le cancellerie e le

segreterie del pubblico ministero, o da parte di un avvocato, un ufficiale giudiziario o un notaio, può essere effettuato/a tramite il sistema informatico della Giustizia.

Sulla scorta di tale disposizione è stata istituita la rete e-Box per le notifiche o le comunicazioni e per i depositi, mentre il sistema e-Deposit riguarda più specificatamente il deposito delle conclusioni, delle memorie e degli atti in materia civile e penale.

Questi strumenti sono applicati esclusivamente negli organi giurisdizionali elencati in un decreto ministeriale.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Non applicabile.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Non applicabile.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non applicabile.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non applicabile.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Bulgaria

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

La legislazione bulgara non prevede tale possibilità. Gli atti introduttivi del giudizio vengono depositati presso la cancelleria del tribunale e devono essere redatti in bulgaro. Si possono anche inviare per posta, ma non possono essere inviati né per fax né per e-mail.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

V. la risposta al quesito 1.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

V. la risposta al quesito 1.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

V. la risposta al quesito 1.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

V. la risposta al quesito 1.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

V. la risposta al quesito 1.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

V. la risposta al quesito 1.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

V. la risposta al quesito 1.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

V. la risposta al quesito 1.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

V. la risposta al quesito 1.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

V. la risposta al quesito 1.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Conformemente alla legislazione bulgara, gli atti processuali prodotti in giudizio dalle parti in materia civile e commerciale non sono considerati validi nel caso in cui siano stati effettuati e firmati in forma elettronica. Le parti devono adire il tribunale con un atto introduttivo (scritto), redatto in bulgaro, firmato dalle parti stesse e depositato presso la segreteria (cancelleria) del giudice competente o indirizzato e inviato al giudice per posta.

L'articolo 184 del codice di procedura civile (CPC) prevede la possibilità di presentare un documento elettronico come elemento di prova nell'ambito del processo in materia civile o commerciale, oltre alla produzione di documenti su carta. Il documento elettronico può essere presentato al tribunale riprodotto su carta. In caso di contestazione della controparte, il documento dev'essere presentato in formato elettronico. Nel caso in cui non vi siano possibilità tecniche o non vi siano specialisti in grado di riprodurre il documento elettronico in occasione dell'udienza, la parte che l'ha presentato è obbligata a trasmetterlo alle altre parti in forma di copia elettronica nel caso in cui glielo ordini il giudice.

La contestazione di un documento elettronico e, in particolare, della firma elettronica, che rappresenta un elemento obbligatorio del documento elettronico, è regolata dalle disposizioni di legge sul documento elettronico e sulla firma elettronica.

La sola ipotesi prevista dal CPC per effettuare per via elettronica un atto processuale riguarda il pignoramento dei crediti di un debitore nei procedimenti esecutivi. Tale ambito giuridico riguarda il procedimento esecutivo e l'atto viene compiuto da un ufficiale giudiziario.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

In applicazione dell'articolo 42, quarto comma del CPC, la parte costituita in giudizio in un procedimento civile o commerciale può ricevere notifiche a un indirizzo elettronico indicato a tal fine. Le notifiche si considerano effettuate al momento del loro ricevimento nel sistema d'informazione indicato e vengono certificate con una copia della registrazione elettronica, in applicazione dell'articolo 44, terzo comma del CPC.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

V. la risposta al quesito 13.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

V. la risposta al quesito 13.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

La legislazione bulgara non prevede tale possibilità. V. l'ultimo paragrafo della risposta al quesito n. 12.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Il sito online del Consiglio superiore della magistratura della Repubblica di Bulgaria è accessibile al pubblico (senza registrazione) - <http://legalacts.justice.bg/>. In questo sito è possibile consultare decisioni giudiziarie pronunciate e pubblicate. La ricerca viene effettuata in base a vari criteri, cioè, "l'organo giurisdizionale" "il tipo di causa", "l'anno" "il numero della causa" o "le parole chiave". Si possono effettuare "ricerche avanzate" in funzione di criteri più concreti. Una volta terminata la ricerca, la parte costituita in giudizio nel procedimento o il suo rappresentante può scaricare l'atto giudiziario nel formato "doc". Gli atti vengono pubblicati immediatamente dopo la pronuncia, in base ai requisiti di legge relativamente alla protezione dei dati a carattere personale e della legge sulla protezione delle informazioni classificate. La pubblicazione degli atti viene effettuata in modo tale da non permettere d'identificare le persone fisiche e giuridiche che vi sono menzionate. Le decisioni emesse nell'ambito delle cause relative allo stato civile o alla salute degli interessati sono pubblicate senza parte relativa ai motivi.

Peraltro, il sito internet di ogni organo giurisdizionale permette di consultare lo svolgimento delle cause e gli atti emessi. La ricerca degli atti processuali o delle informazioni sullo svolgimento delle cause viene effettuata seguendo i criteri sopraelencati e gli atti vengono pubblicati come indicato sopra. Una volta terminata la ricerca la parte costituita in giudizio o il suo rappresentante può scaricare l'atto in formato "doc".

Ultimo aggiornamento: 25/06/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Cechia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, nella Repubblica Ceca è possibile presentare elettronicamente qualunque tipo di domanda giudiziale.

Le domande possono essere presentate a) per posta elettronica con firma digitale certificata oppure b) attraverso la "data box" (casella dati), cioè un registro elettronico specifico per il recapito e l'attuazione di atti nei confronti delle autorità pubbliche. Le procedure elettroniche equivalgono a quelle in formato scritto standard. Le domande possono essere inoltrate anche attraverso la normale posta elettronica, senza firma elettronica certificata, ma in questo caso la presentazione deve essere seguita, entro tre giorni, dalla trasmissione di un testo identico in formato scritto standard oppure nei modi di cui alle precedenti lettere a) e b). Per maggiori informazioni su tutte queste procedure, si veda la risposta alla domanda 6.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

La presentazione elettronica di una domanda è possibile per tutti i procedimenti. La domanda per un ordine di pagamento elettronico può essere presentata solo elettronicamente.

La procedura per un ordine di pagamento elettronico è una procedura accelerata specifica. Gli attori presentano la domanda compilando un modulo elettronico sul sito web ePodatelna <http://epodatelna.justice.cz/> e vi appongono la propria firma elettronica certificata. Gli attori possono richiedere sino a 1 milione di CZK e le condizioni per l'emissione di un ordine di pagamento elettronico includono la corretta compilazione del modulo e il pagamento delle spese giudiziarie. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il tribunale può emettere un ordine di pagamento elettronico, in cui ordina al convenuto di pagare l'importo dovuto e i costi del procedimento entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine o di proporre ricorso dinanzi al tribunale che lo ha emesso entro lo stesso termine. Gli ordini di pagamento elettronici non impugnati producono gli stessi effetti di una sentenza definitiva. Se uno dei convenuti presenta ricorso entro i termini fissati, l'ordine di pagamento elettronico è annullato in toto e il giudice fissa un'udienza.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Una domanda elettronica può essere presentata in qualsiasi momento.

Per le domande giudiziali presentate per posta elettronica con firma elettronica certificata, gli attori possono consultare il sito web ePodatelna <http://epodatelna.justice.cz/> (disponibile però solo in ceco). Le domande possono inoltre essere inviate all'indirizzo e-mail della cancelleria del tribunale competente. Gli indirizzi e-mail delle cancellerie sono reperibili al sito <https://justice.cz/soudy>.

In caso di domande inviate alla casella dati di un organo giurisdizionale, gli identificativi per le caselle dati del tribunale pertinente sono consultabili sul portale dell'amministrazione pubblica, nell'elenco dei titolari delle caselle dati (<https://www.mojedatovaschranka.cz/sds>), nell'elenco di recapiti dei singoli tribunali della sezione "Enti del governo centrale" o sul sito web del ministero della Giustizia <https://www.justice.cz/>.

Le domande possono inoltre essere presentate compilando direttamente il modulo elettronico utilizzando l'applicazione web <https://epodatelna.justice.cz/epodatelna/homepage> — si veda "Invio delle domande agli organi giurisdizionali".

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

In genere, per tutti gli atti è possibile utilizzare qualsiasi formato, a meno che la legge non preveda un formato specifico per determinate operazioni. La cosa più importante è che i documenti siano comprensibili e specifici.

Nell'utilizzare talune procedure elettroniche, gli attori possono essere soggetti a restrizioni dovute ai parametri tecnici applicabili ai diversi mezzi di comunicazione. Per esempio, sul portale ePodatelna <http://epodatelna.justice.cz/> (cfr. domande 2, 3 e 6) la dimensione massima di tutti gli allegati è limitata a 10 MB e le estensioni dei documenti accettate sono pdf, rtf, xls, doc e txt. Allo stesso modo, i messaggi trasmessi alle caselle dati non possono superare i 10 MB e i formati accettati per i messaggi di dati inviati alle caselle dati sono: pdf, PDF/A, xml (se corrispondente allo schema pubblico XSD pubblicato dal destinatario del messaggio di dati), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/ppsx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn e gml/gfs/xsd. Per i documenti trasmessi a un indirizzo e-mail deve essere utilizzato il formato HTML, TESTO NORMALE con testo codificato — ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), sistema Unicode o UTF-8. La dimensione massima consentita per il messaggio di posta elettronica, allegati inclusi, è di 5 MB, mentre i sistemi operativi supportati sono: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP e Windows Vista (su Windows Vista è stato individuato un problema con alcuni repository HW di certificati elettronici qualificati (ad esempio, il lettore di smart card SCR3320); per il momento non è possibile firmare né trasmettere documenti elettronici utilizzando questo lettore. È possibile firmare la trasmissione se il file pfx (p. 12) è specificato nell'applet Java e inserendo una password per l'ottenimento di un codice di accesso privato). Gli attori che decidano di utilizzare il portale ePodatelna o una casella dati possono fare riferimento alle istruzioni e alla guida per gli utenti reperibili sulle pagine web informative pertinenti.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

I giudici e gli ufficiali giudiziari operano nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali (in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e altri regolamenti pertinenti.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Per proporre una domanda nell'ambito di un procedimento civile giudiziario è possibile ricorrere a quattro diverse procedure elettroniche.

In primo luogo, le domande giudiziali possono essere inviate per posta elettronica con firma elettronica certificata. L'articolo 11 della legge n. 227/2000 sulle firme elettroniche definisce la firma elettronica certificata quale a) firma garantita da un certificato qualificato emesso da un fornitore di servizi di certificazione

nazionale autorizzato e recante informazioni che consentono di identificare in modo univoco il firmatario (l'elenco dei fornitori autorizzati della Repubblica ceca è disponibile sul sito web del ministero dell'Interno ceco <http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx>) o b) firma elettronica garantita da un certificato qualificato emesso da un fornitore di servizi di certificazione con sede al di fuori della Repubblica Ceca, laddove il certificato qualificato sia rilasciato nell'ambito di un servizio elencato tra i servizi di certificazione di fiducia, quale servizio per cui il fornitore di servizi certificati è autorizzato o quale servizio la cui erogazione è sottoposta a controllo a norma della pertinente normativa UE. La presentazione con questa modalità è equivalente a quella con formato scritto standard. Gli attori che intendano utilizzare questa modalità per presentare domande giudiziali possono consultare il sito web ePodatelna <http://epodatelna.justice.cz/>. Le domande possono inoltre essere inviate all'indirizzo e-mail della cancelleria del tribunale competente. Gli indirizzi e-mail delle cancellerie sono reperibili al sito <https://justice.cz/soudy> nella sezione riguardante i recapiti dei singoli organi giurisdizionali.

In secondo luogo, è possibile utilizzare le caselle dati. Si tratta di registri elettronici specifici per la notificazione e l'attuazione di atti nei confronti di autorità pubbliche della Repubblica Ceca. Le caselle dati sono regolamentate principalmente dalla legge n. 300/2008 in materia di atti elettronici e conversione autorizzata di documenti. La presentazione con questa modalità è equivalente a quella con formato scritto standard. Per maggiori informazioni sul sistema delle caselle dati, si veda il sito web <http://www.datoveschranky.info/>, mentre per l'accesso degli utenti agli account, si consulti la pagina web <https://www.mojedatovaschranka.cz/>. Tutti gli organi giurisdizionali sono dotati di una casella dati. Gli identificativi delle caselle dati di ciascun organo giurisdizionale sono reperibili sul portale della pubblica amministrazione nell'elenco dei titolari di caselle dati (<https://www.mojedatovaschranka.cz/sds>), nell'elenco di recapiti dei singoli tribunali della sezione "Enti del governo centrale" o sul sito web del ministero della Giustizia <https://www.justice.cz/>.

In terzo luogo, le domande possono essere trasmesse anche via posta elettronica semplice, senza firma elettronica certificata. Tuttavia, in questo caso la trasmissione deve essere seguita, entro tre giorni, dalla trasmissione di un testo identico in formato scritto standard oppure nelle modalità di cui sopra. In caso contrario il tribunale ignorerà la domanda (articolo 42 del codice di procedura civile).

In quarto luogo, le domande e i loro allegati possono essere depositati elettronicamente presso i tribunali compilando direttamente il modulo elettronico utilizzando l'applicazione web <https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage>. È disponibile una guida online per la preparazione delle domande — si veda "Invio delle domande agli organi giurisdizionali". La guida alle domande online permette agli attori di compilare i moduli elettronici selezionati e di generare domande in formato PDF. Per presentare correttamente una domanda a un organo giurisdizionale, gli attori devono aver installato Adobe Acrobat Reader e "possedere una firma elettronica certificata".

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sì, per i procedimenti giudiziari è necessario pagare una tariffa. L'attore è tenuto a versare la quota, basata su un tariffario, sul conto dell'organo giudiziario competente presso la Banca nazionale ceca o, se l'importo non è superiore ai 5 000 CZK, con marca da bollo. Se la tariffa non è corrisposta alla presentazione della domanda, il giudice fisserà un termine entro il quale l'attore deve provvedere al pagamento, informandolo delle conseguenze in caso di mancato pagamento. In caso di mancato pagamento della tariffa entro il termine fissato, il procedimento sarà sospeso.

Le tariffe e le modalità di pagamento per i procedimenti avviati in modalità elettronica sono le stesse applicate per i procedimenti avviati secondo la procedura standard. L'unica eccezione è rappresentata dalle procedure elettroniche per gli ordini di pagamento, per le quali le spese giudiziarie sono leggermente inferiori rispetto a quelle per altri procedimenti civili ordinari.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì. Le domande presentate su Internet possono essere ritirate come avviene per quelle depositate con la modalità standard. Il ritiro può essere effettuato elettronicamente o nei modi usuali.

Gli attori possono ritirarle del tutto o in parte sinché la sentenza del tribunale non diventa definitiva. In caso di ritiro, il giudice sospenderà l'intero procedimento o l'ambito interessato dalla domanda ritirata. Se la domanda di avvio del procedimento viene ritirata dopo la sentenza del tribunale, ma la decisione non è ancora definitiva, il giudice deciderà altresì, per quanto concerne la domanda ritirata, se annullare la decisione. Nel caso in cui le altre parti si oppongano al ritiro della domanda per giustificati motivi, il giudice deciderà in merito all'efficacia del ritiro della domanda, salvo in alcuni procedimenti specifici (articolo 96 del codice di procedura civile).

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

I convenuti possono comunicare via Internet, ma non sono obbligati a farlo.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Se il convenuto risponde a un ordine di pagamento elettronico entro il termine fissato dalla legge, l'ordine è annullato nella sua totalità, il giudice convoca l'udienza e il procedimento giudiziario procede normalmente, ossia con un procedimento civile di primo grado.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Se il convenuto non risponde a un ordine di pagamento elettronico entro i termini legali fissati, l'ordine stesso acquisisce forza di sentenza definitiva.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

È possibile notificare gli atti in formato elettronico per tutti i tipi di procedimenti. Le informazioni tecniche sono presentate nella risposta alla domanda n. 4.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

I tribunali notificano le decisioni giudiziarie alle caselle dati dei soggetti che le hanno create. Per maggiori informazioni sulle caselle dati, si veda la risposta alla domanda 6.

I tribunali possono inoltre notificare atti e sentenze per posta elettronica con firma certificata a un indirizzo e-mail fornito dal destinatario al tribunale, purché il destinatario abbia chiesto o accettato di ricevere atti dal tribunale con questa modalità e abbia designato un fornitore di servizi di certificazione autorizzato, che abbia rilasciato un certificato qualificato e ne conservi una registrazione, oppure abbia trasmesso una certificazione qualificata valida propria. Per maggiori informazioni sui certificati qualificati, si veda la risposta alla domanda 6. Affinché la notificazione abbia effetto, il destinatario deve confermarne la ricezione con un messaggio di dati recante la sua firma elettronica certificata entro tre giorni dall'invio dell'atto (ad esempio, all'indirizzo e-mail dell'organo giurisdizionale competente).

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Le decisioni giudiziarie vengono trasmesse alle caselle dati dei soggetti che le hanno create. Per maggiori informazioni sulle caselle dati, si veda la risposta alla domanda 6.

Atti e sentenze possono inoltre essere notificati per posta elettronica con firma certificata a un indirizzo e-mail fornito dal destinatario al tribunale, purché il destinatario abbia chiesto o accettato di ricevere atti dal tribunale con questa modalità e abbia designato un fornitore di servizi di certificazione autorizzato, che abbia rilasciato un certificato qualificato e ne conservi una registrazione, oppure abbia trasmesso una certificazione qualificata valida propria. Per maggiori informazioni sui certificati qualificati, si veda la risposta alla domanda 6. Affinché la notificazione abbia effetto, il destinatario deve confermarne la ricezione con un messaggio di dati recante la sua firma elettronica certificata entro tre giorni dall'invio dell'atto (ad esempio, all'indirizzo e-mail dell'organo giurisdizionale competente).

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, è possibile proporre ricorso elettronicamente, con le stesse modalità previste per le domande giudiziali. Cfr. domanda n. 6.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, è possibile proporre un procedimento di esecuzione elettronicamente, con le stesse modalità previste per le domande giudiziali.

Qualora l'attore decida che l'esecuzione del pagamento sia effettuata da un ufficiale giudiziario, si applica *mutatis mutandis* la risposta alla domanda 6.

L'elenco degli ufficiali giudiziari e dei rispettivi indirizzi e-mail, nonché gli indirizzi delle caselle dati, sono consultabili sul seguente sito web <http://www.ekcr.cz/>.

Per i casi di esecuzione giudiziaria, fare riferimento alla risposta alla domanda 6.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Per le comunicazioni con le parti e i rispettivi rappresentanti legali relativamente alla gestione delle richieste d'informazione sui casi, la cancelleria del tribunale utilizza la posta elettronica o le comunicazioni telefoniche.

Le informazioni di base su fatti accaduti nel corso del procedimento (al di fuori dei dati personali) sono disponibili anche online sul sito web InfoSoud: <http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp> (disponibile solo in ceco). Le informazioni sui procedimenti a venire sono disponibili sul sito web InfoJednání: <http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp>. Per accedere al sistema occorre inserire il nome del tribunale e il numero di fascicolo della causa.

Ultimo aggiornamento: 19/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Germania

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Per i procedimenti civili, è possibile depositare una domanda o un'istanza per via elettronica all'organo giurisdizionale sotto forma di un documento elettronico. Tale domanda o istanza deve recare una firma qualificata della persona responsabile o (semplicemente) essere firmata dalla persona responsabile e presentata tramite un mezzo di trasmissione sicuro. I mezzi di trasmissione sicuri sono definiti all'articolo 130a, quarto comma, dello *Zivilprozessordnung* (ZPO, codice di procedura civile tedesco).

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

In linea di principio, una domanda o un'istanza può essere depositata per via elettronica presso un organo giurisdizionale, come descritto nella domanda 1, nel contesto di tutti i procedimenti civili. Inoltre, taluni procedimenti possono essere svolti interamente per via elettronica. Esempi includono procedimenti di registrazione e *Mahnverfahren* (procedimenti concernenti ingiunzioni di pagamento).

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non ci sono limiti temporali di disponibilità.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Il documento elettronico deve essere adatto al trattamento. I parametri tecnici per la trasmissione e l'idoneità per il trattamento sono stabiliti nell'*Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung* (regolamento sulla giustizia elettronica).

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

I parametri tecnici sono stabiliti nel regolamento sulla giustizia elettronica.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Una domanda o istanza depositata come un documento elettronico deve recare una firma qualificata della persona responsabile o (semplicemente) essere firmata dalla persona responsabile e presentata tramite un mezzo di trasmissione sicuro (cfr. domanda 1).

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

In linea di principio, il tipo di tecnologie di comunicazione utilizzate non incide sull'importo delle spese di giudizio. Sono disponibili diversi metodi di pagamento: fattura, debito diretto e pagamento elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili presso le autorità giudiziarie dello specifico Land.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

È possibile: si applicano le norme generali.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Indipendentemente dalla forma in cui viene presentata una domanda, gli avvocati, le autorità pubbliche e le persone giuridiche di diritto pubblico sono generalmente tenuti a inviare una risposta all'organo giurisdizionale sotto forma di un documento elettronico. Le parti coinvolte nei procedimenti sono inoltre libere di presentare atti e documenti all'organo giurisdizionale in formato elettronico.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Si applicano le norme generali. Attualmente non esistono norme di procedura civile elettronica indipendenti.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Si applicano le norme generali. Attualmente non esistono norme di procedura civile elettronica indipendenti.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

A determinate condizioni gli atti e i documenti possono essere inviati a un organo giurisdizionale in formato elettronico (cfr. domanda 1).

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

I documenti giudiziari, in particolare le decisioni, possono essere notificati per via elettronica utilizzando mezzi di trasmissione sicuri (articolo 173, primo comma, del codice di procedura civile). Gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari, le autorità, le società e le istituzioni di diritto pubblico sono tenuti a mettere a disposizione un mezzo di trasmissione sicuro per la notificazione. Un documento elettronico può essere notificato a chiunque altro soltanto se, in qualità di persona fisica, tale soggetto ha acconsentito alla notifica di documenti elettronici per i procedimenti in questione oppure se, in qualità di persona giuridica, tale soggetto ha fornito il proprio consenso generale alla notifica di documenti elettronici (prima e terza frase dell'articolo 173, quarto comma, del codice di procedura civile).

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Sì, una decisione di un organo giurisdizionale può essere comunicata in forma elettronica, come descritto nella risposta alla domanda 13.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Si applicano le norme generali in materia di trasmissione e notificazione di documenti elettronici di cui sopra (cfr. domande 1 e 13).

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Come descritto nella domanda 1, si possono utilizzare mezzi elettronici anche per inviare titoli esecutivi ad ufficiali giudiziari e istanze per l'esecuzione agli organi giurisdizionali competenti per l'esecuzione. Taluni mittenti, in particolare avvocati e autorità, sono persino tenuti a presentare le loro domande od ordinanze per via elettronica (articolo 753, quinto comma, e articolo 130d del codice di procedura civile). Gli allegati possono o devono anch'essi essere presentati per via elettronica, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede che il documento debba essere presentato in formato cartaceo. Di norma una copia del titolo esecutivo va inviata in formato cartaceo. In via eccezionale, se il titolo esecutivo è una decisione di esecuzione che non richiede un titolo esecutivo e la domanda non supera i 5 000 EUR, a determinate condizioni, il titolo esecutivo può essere inviato per via elettronica. Ciò si applica ad esempio a una domanda elettronica di esecuzione relativa all'allegato e al trasferimento di un credito pecuniario (articolo 829a del codice di procedura civile). Si applica anche a un'ordinanza per l'esecuzione di un credito pecuniario che è stata richiesta per via elettronica (articolo 754a del codice di procedura civile).

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Di norma non è possibile. In taluni casi, le informazioni concernenti casi in materia di catasto/registrazione e le nomine nel contesto di procedimenti civili possono essere consultate per via elettronica.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Estonia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, è possibile intentare un'azione giudiziaria per mezzo del sistema di trattamento dei fascicoli elettronici (in appresso "il sistema e-File").

Il sistema è disponibile al seguente indirizzo: <https://etoimik.rik.ee/>

Al seguente indirizzo è disponibile un video che illustra come usare il sistema e-File: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il sistema e-File può essere usato sia per i procedimenti civili e amministrativi, sia nei procedimenti penali e relativi a sanzioni. Nel caso dei procedimenti civili e amministrativi, è possibile intentare un'azione, produrre documenti e presentare ricorsi. Nei procedimenti penali e relativi a sanzioni, è possibile produrre un numero limitato di documenti riguardanti un procedimento in corso.

Una domanda di procedimento sommario intesa a ottenere un'ingiunzione di pagamento in materia di crediti e di alimenti può essere presentata esclusivamente a mezzo Internet.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Disponibile 24 ore su 24.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Per avviare un'azione è necessario compilare i formulari a tal fine previsti, che consentono all'utente del servizio di inserire testo e dati. I formulari differiscono a seconda della tipologia di procedimento e di domanda, ma sono di norma simili: caratteristiche salienti della causa, recapiti delle parti, documenti da allegare alla domanda e informazioni relative al pagamento dell'imposta statale.

Il formulario relativo alle domande di procedimento sommario per ottenere un'ingiunzione di pagamento è più dettagliato e, in tal caso, l'intera domanda va presentata sotto forma di metadati.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Affinché il sistema e-File possa identificare la persona che accede, è necessario connettersi mediante carta d'identità o identificativo mobile. L'utilizzo del portale è sicuro. Al momento della connessione al portale (mediante carta d'identità o identificativo mobile), l'utente potrà accedere unicamente ai procedimenti e ai dati che lo riguardano. Le persone non interessate dal procedimento non sono autorizzate ad accedere ai procedimenti relativi ad altri soggetti. I dati sono trasmessi attraverso X-Road, il protocollo di scambio dati dei sistemi informativi nazionali. Si tratta di un ambiente tecnico e organizzativo che consente ai sistemi informativi nazionali di scambiarsi i dati su Internet in sicurezza.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Se la normativa dispone che taluni documenti siano firmati, questo avviene elettronicamente mediante la carta d'identità. I documenti processuali sono presentati attraverso il sistema e-File avvalendosi della firma digitale. Se la causa è rinviata al giudice, il sistema e-File salva automaticamente la data alla quale è stato avviato il procedimento. La persona che trasmette un atto introduttivo della causa o un altro documento per mezzo del sistema e-File riceve automaticamente al proprio indirizzo di posta elettronica una conferma nella quale si indicano il giorno e l'ora ai quali il documento è pervenuto al giudice.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Per gli atti soggetti (in virtù della normativa) è dovuto il versamento dei relativi diritti allo Stato. Di norma, i diritti previsti vanno versati prima del deposito dell'atto in questione. I diritti possono essere versati mediante il collegamento bancario che figura nel sistema e-File o, esternamente al sistema, presso una banca in linea o presso lo sportello della propria banca.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Il richiedente può desistere dalla causa fino al termine della fase precontenziosa presentando domanda in tal senso al giudice. Se il convenuto è d'accordo, è possibile desistere fino a quando la decisione in merito alla causa non è passata in giudicato. Per desistere è necessario presentare domanda scritta presso il giudice o fare mettere agli atti tale intenzione. La domanda può altresì essere presentata al giudice per mezzo del sistema e-File.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Il convenuto non deve rispondere necessariamente a mezzo Internet. Il convenuto ha la facoltà di rispondere a mezzo internet, in forma elettronica o per iscritto.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non vi è differenza fra i procedimenti avviati a mezzo internet o mediante altri mezzi. Lo svolgimento del procedimento dipende dalle azioni compiute dall'organo incaricato del procedimento e può variare in funzione del tipo di procedimento. Esso dipende altresì dal tipo di domanda.

Se, nell'ambito di un procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento, il debitore formula un'obiezione, l'organo giurisdizionale prosegue l'esame della causa nell'ambito del procedimento contenzioso o la archivia, in funzione di quanto espresso dal richiedente nella domanda.

Le cause civili possono essere risolte mediante procedimento scritto se le parti ne fanno domanda, oppure l'organo giurisdizionale può decidere di esaminare la causa in udienza. Lo svolgimento del procedimento dipende dal tipo di causa e dalle obiezioni presentate dal convenuto.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Nel caso di un procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento, se il convenuto non risponde a una proposta di pagamento ovvero non formula obiezioni, l'organo giurisdizionale ordina il pagamento dell'importo in questione. Tale ingiunzione è immediatamente esecutiva, il giudice deve pertanto essere certo che il convenuto abbia ricevuto la proposta di pagamento.

Nelle altre cause civili, se ha fissato un termine per la risposta, cui il convenuto non ha dato seguito, in taluni casi l'organo giurisdizionale può decidere su richiesta del ricorrente. Se non lo ritiene possibile, l'organo giurisdizionale può concedere al convenuto un nuovo termine per la risposta o fissare un'udienza. Si può allegare alla domanda una domanda di decisione in contumacia. L'organo giurisdizionale non può decidere in contumacia nei casi previsti dalla legge.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Si possono presentare all'organo giurisdizionale domande e documenti per mezzo elettronico, per posta elettronica o per mezzo del sistema informativo a tal fine sviluppato (sistema e-File).

Tale sistema consente di presentare tutti i documenti relativi a procedimenti civili e amministrativi nonché un numero limitato di documenti afferenti a procedimenti penali e in materia di sanzioni. I documenti processuali sono presentati attraverso il sistema e-File mediante firma digitale.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Le sentenze e le decisioni, le ordinanze e le citazioni a comparire possono essere notificate alle parti del procedimento mediante il sistema e-File o mediante l'indirizzo di posta elettronica principale delle parti o un altro indirizzo di posta elettronica comunicato al giudice. Il destinatario di un documento deve informare il giudice della ricezione del documento in caso di invio per posta elettronica, mentre in caso di notifica nel fascicolo elettronico, la data alla quale il destinatario riceve e apre il documento è registrata automaticamente.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Nei procedimenti civili e amministrativi, l'organo giurisdizionale può adottare una decisione per via elettronica, accertandosi che sia munita di firma digitale del giudice o autenticata mediante un altro mezzo sicuro sotto il profilo tecnico.

Nei procedimenti sommari d'ingiunzione di pagamento, tutti gli atti, comprese le decisioni, sono generati automaticamente nel sistema informativo.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

In materia civile e amministrativa, il sistema e-File consente l'impugnazione e di notificare la decisione presa in seguito a tale impugnazione.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

È possibile avviare un procedimento esecutivo per mezzo del sistema e-File, nel quale si possono ricercare i titoli esecutivi di cui all'articolo 2, primo comma, punti 1-4, della legge relativa ai procedimenti esecutivi, quindi compilare la domanda di esecuzione ed eventualmente aggiungervi documenti supplementari. La domanda di esecuzione compilata deve essere munita della firma digitale del richiedente corredata del titolo esecutivo interessato e dei documenti aggiuntivi, prima di essere inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficiale giudiziario.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

È possibile consultare in linea i fascicoli per mezzo del sistema e-File. A tal fine l'utente deve essere collegato al sistema per mezzo della propria carta d'identità o del suo identificativo mobile, per verificarne l'identità. Nei procedimenti civili e amministrativi, si possono consultare tutti gli atti processuali che non costituiscono oggetto di restrizione d'accesso in funzione della persona e che sono messi a disposizione delle parti della procedura nel sistema.

Nel caso dei procedimenti sommari di ingiunzione di pagamento il fascicolo è integralmente consultabile mediante il sistema e-File.

Nel caso dei procedimenti penali e in materia di sanzioni, nel sistema e-File figurano unicamente informazioni limitate.

Link correlati

Sistema e-File

<https://www.e-toimik.ee/>

Patrocinio gratuito a spese dello Stato (portale Jurist aitab) per adire un giudice

<https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine>

Sistema giudiziario estone

<https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system>

Riigi Teataja (gazzetta ufficiale estone)

<https://www.riigiteataja.ee>

Ultimo aggiornamento: 31/01/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Irlanda

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì. È possibile avviare taluni procedimenti tramite Internet, in particolare quelli per controversie di modesta entità.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Coloro che ricorrono per una somma di modesta entità (ossia determinati crediti per un valore massimo di 2 000 EUR) possono optare per il trattamento della loro domanda per via elettronica. Il [procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#) è un metodo alternativo per avviare e svolgere un procedimento civile il cui oggetto è una controversia di modesta entità. Si tratta di un servizio fornito dal tribunale distrettuale (*District Court*) ed è stato istituito per gestire le domande dei consumatori in economia e senza ricorrere a un avvocato.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Lo strumento è disponibile in qualsiasi momento.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

No, l'unica disposizione è che la domanda non contenga più di 1500 parole.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

L'informazione è garantita attraverso l'uso di *firewalls*, del protocollo SSL (*Secure Socket Layer*) per le comunicazioni, del sistema di rilevamento d'intrusione sul sito di accoglienza, delle misure di sicurezza sull'*account* dell'utente ecc.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

No.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

I diritti di cancelleria per le controversie di modesta entità devono essere pagati con carta di debito/credito e l'importo (25 EUR nel 2012) è lo stesso per entrambi i procedimenti per le controversie di modesta entità (elettronici e non elettronici).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì. Se il credito non è stato ancora incluso nell'elenco, un credito può essere revocato con una e-mail inviata al cancelliere che si occupa delle controversie di modesta entità (*Small Claims Registrar*) per dichiarare la rinuncia all'azione.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Sì, il convenuto può rispondere utilizzando Internet.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Il cancelliere che si occupa delle controversie di modesta entità deve tentare di risolvere con una transazione la controversia prima di iscrivere a ruolo la causa e prima quindi che venga fissata un'udienza dinanzi al giudice

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Il credito è considerato non contestato e il ricorrente può chiedere una sentenza in contumacia.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

No, non è possibile presentare documenti per via elettronica presso un organo giurisdizionale.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

No.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

No.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

No.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

No.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Le parti della controversia possono seguire online lo stato del procedimento.

Link correlati

<https://www.csol.ie/ccms/welcome.html>

Ultimo aggiornamento: 26/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Grecia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Presso il Consiglio di Stato, nonché presso il tribunale di primo grado di Atene è stata realizzata un'applicazione per il deposito elettronico dei documenti processuali. Continuano ad essere disponibili i seguenti elementi: a) gli elementi per il seguito dei documenti processuali depositati in via elettronica e tradizionalmente presso il tribunale di primo grado di Atene, b) la possibilità di seguire in modo elettronico l'iter della domanda, depositata secondo i mezzi tradizionali, sui siti Internet del tribunale di primo grado del Pireo e del tribunale di primo grado di Tessalonica. Inoltre è stata realizzata un'applicazione per il deposito elettronico di documenti processuali dinanzi ai tribunali amministrativi e la stessa dovrebbe molto rapidamente trovare applicazione anche per la Corte dei conti.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il deposito elettronico di documenti processuali è relativo a tutte le cause di diritto processuale civile che progressivamente sono integrate ai servizi on-line. Il seguito dell'iter processuale elettronico degli atti processuali è relativo a tutti i procedimenti. Non esiste attualmente nessuno procedimento che non può essere avviato tramite Internet.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Il servizio di monitoraggio elettronico dei documenti processuali è disponibile 24 h/24. Il deposito elettronico dei documenti processuali presso il tribunale di primo grado di Atene avviene per il momento durante le ore e i giorni feriali ma presto sarà possibile anche 7 giorni/7 e 24 h/24.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Al momento dell'introduzione elettronica dei documenti processuali, l'utente del sistema (l'avvocato) completa un formulario elettronico che invia in seguito al tribunale accompagnato dal testo integrale della richiesta in formato Word. Quando la procedura di presentazione della domanda è terminata, essa è rinviata al suo mittente nella sua forma iniziale, non modificabile, recante la dicitura che essa è stata registrata correttamente.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

L'accesso al sistema attuale e a tutte le sue funzionalità è protetto mediante l'utilizzo di parole chiave speciali e della firma elettronica.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

La firma elettronica è stata integrata all'utilizzo del sistema.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Mediante pagamento elettronico costituente una fase della presentazione elettronica di una domanda sono rimosse e pagate le spese di giustizia. Esse corrispondono a quelle dovute nel caso di domanda presentata in modo tradizionale.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

No. La rinuncia a una domanda è possibile alle stesse condizioni di quelle applicabili alle domande introdotte in via tradizionale, conformemente alle norme del codice di procedura civile.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

L'introduzione per via elettronica delle conclusioni e di altri atti processuali innanzi ai tribunali civili è disciplinata dal decreto presidenziale n. 142/2013. Attualmente questo servizio non è ancora disponibile da un punto di vista tecnico. È stato costituito un gruppo di lavoro per sviluppare un supporto tecnico idoneo. La risposta del convenuto esclusivamente mediante Internet non è obbligatoria.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Tutti i documenti e gli atti relativi alla procedura sono a disposizione del tribunale durante la trattazione della causa.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Qualora il convenuto non presenti in qualsiasi modo determinate conclusioni, sarà giudicato per contumacia.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Il decreto presidenziale 142/2013 ha fissato (oltre alla presentazione per via elettronica delle conclusioni) la presentazione elettronica dei documenti relativi alla procedura dinanzi ai tribunali civili.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Non ancora, ma ciò è previsto.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Non ancora, ma ciò è previsto.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non ancora, ma ciò è previsto.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

No.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Si veda la risposta alla domanda 1.

Ultimo aggiornamento: 03/05/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Trattamento automatizzato - Spagna

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, in parte.

Per gli avvocati e altri rappresentanti in giudizio delle parti è obbligatorio, salvo nei territori in cui non è possibile nemmeno per tali professionisti.

Per i privati e le persone giuridiche è obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo, per cui è possibile/obbligatorio soltanto per procedimenti concreti.

Per le persone fisiche è facoltativo dal 1° gennaio 2017, sebbene in alcuni territori non sia ancora possibile per motivi tecnici e i procedimenti si trovano in fase di sviluppo.

Esiste, in seno al ministero della Giustizia, la "SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA" ([link alla Sede](#)) che contiene un registro accessibile per via elettronica con le informazioni, nonché le risorse e i relativi indirizzi.

Occorre utilizzare una firma elettronica registrata che garantisca l'autenticità del contenuto dei documenti rilevanti e avere la prova inconfutabile del loro invio e della ricezione.

Tra le novità, in Galizia i professionisti e i privati possono avviare procedimenti d'ingiunzione di pagamento dinanzi ai giudici civili e del lavoro. Presto sarà possibile anche per i procedimenti verbali.

In Andalusia la presentazione di domande e di documenti da parte di persone fisiche e giuridiche è limitata ai procedimenti verbali e d'ingiunzione di pagamento dinanzi ai giudici civili e ai procedimenti d'ingiunzione di pagamento dinanzi ai giudici del lavoro.

Nei Paesi Baschi non è possibile avviare procedimenti per via elettronica.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

La possibilità esiste per tutti i procedimenti civili, con limitazioni per territorio e per alcuni procedimenti, ed è abbastanza diffusa per i procedimenti d'ingiunzione di pagamento.

L'atto introduttivo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e del procedimento per controversie di modesta entità può essere presentato attraverso internet in alcuni territori; in altri territori i sistemi si trovano in fase di aggiornamento.

L'accesso dei privati cittadini è in fase di attuazione e in alcuni territori può essere provvisoriamente limitato ai procedimenti monitori o verbali nazionali o alle domande o alla competenza processuale in materia sociale e non alla presentazione di documenti procedurali.

Per gli avvocati e altri rappresentanti in giudizio delle parti è obbligatorio l'avvio elettronico per tutti i procedimenti che in generale è attivo in tutto il territorio nazionale, salvo alcune eccezioni come i Paesi Baschi.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Di norma, tale servizio è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tuttavia, se l'atto viene effettuato in un giorno non lavorativo, produrrà i suoi effetti solo il giorno lavorativo seguente.

Inoltre, talvolta il sistema non è disponibile in giorni non lavorativi per motivi tecnici o di manutenzione, in particolare durante le vacanze giudiziarie del mese di agosto.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Si raccomandano i seguenti formati: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Gli archivi compressi .zip possono contenere solo documenti in formato .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

In nessun caso LexNET accetta fascicoli contenenti documenti audio, video o archivi .zip compressi che contengano fascicoli nei formati suddetti.

Nel caso in cui il documento sia troppo voluminoso e blocchi il sistema, sarà necessario presentare la relativa versione su carta; non è tuttavia ammesso riunire artificialmente diversi documenti in un unico documento digitale.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Le amministrazioni pubbliche competenti devono fornire i mezzi elettronici adeguati. La sicurezza è garantita da un sistema di certificazione preventivo della firma elettronica dei rappresentanti legali e dei privati cittadini, delle carte crittografiche e dei certificati elettronici che permettono l'accesso di operatori autorizzati. Occorre ricorrere a un sistema che possa garantire l'autenticità del contenuto dei documenti inviati e che permetta di costituire una prova inconfutabile dell'invio e della loro ricezione.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Sì, con un sistema di certificazione preventiva.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Le azioni processuali avviate da persone giuridiche sono soggette al pagamento delle relative spese, contrariamente a quelle avviate da persone fisiche.

Tali spese devono essere pagate per via elettronica, via internet e la prova del pagamento dev'essere allegata all'atto introduttivo (si tratta di un requisito non inderogabile).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non è possibile annullare un'azione già avviata.

Si deve presentare la rinuncia formale in forma elettronica.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

No, ogni parte in causa agisce secondo le proprie caratteristiche, come indicato in precedenza.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Nulla; l'aspetto elettronico riguarda soltanto la presentazione di documenti e di comunicazioni ai rappresentanti in giudizio delle parti. Il procedimento svolto in tribunale non è automatico.

Il giudice fornirà il documento in formato elettronico e/o cartaceo, a seconda dei casi e delle scelte.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Nulla. Il procedimento svolto in tribunale non è automatico. Il giudice fornirà il documento nel formato elettronico e/o cartaceo e lo notificherà per via elettronica o su carta, a seconda dei casi e delle scelte.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Sì, il deposito degli atti procedurali e la presentazione dei documenti si effettuano alle stesse condizioni descritte al punto 1 per l'avvio del procedimento, gli unici limiti sono rappresentati dal tipo di documento e dalle sue dimensioni.

L'utilizzo è possibile in tutti i procedimenti, sebbene l'accesso ai privati cittadini sia in fase di attuazione e in alcuni territori possa essere provvisoriamente limitato, mentre in altri territori questo non sia ancora possibile per motivi tecnici, in quanto in fase di sviluppo.

Nei Paesi Baschi, ad eccezione del primo deposito, gli avvocati e i procuratori devono inviare tutti i documenti per via elettronica. I privati non sono autorizzati a gestire i documenti per via elettronica.

La sola condizione è l'accredito preventivo del rappresentante in giudizio con firma elettronica.

Sì, il tribunale chiede l'originale di un documento; quest'ultimo dev'essere depositato presso l'organo giurisdizionale, ma può essere inviato anche per posta.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio.

Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.

Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accredito, nei territori che hanno attuato la possibilità.

Se le parti hanno presentato la domanda e i documenti per via elettronica, riceveranno la notifica delle decisioni giudiziarie attraverso lo stesso canale.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio.

Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.

Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accredito, nei territori che hanno attuato la possibilità.

Se le parti hanno presentato la domanda e i documenti per via elettronica, riceveranno la notifica delle decisioni giudiziarie attraverso lo stesso canale.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, per i rappresentanti delle parti è obbligatorio.

Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.

Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accredito, nei territori che hanno attuato la possibilità.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, alle stesse condizioni descritte al punto 1 per l'avvio del procedimento.

In numerosi territori è obbligatorio per i rappresentanti legali delle parti.

Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.

Per le persone fisiche è facoltativo, previo accredito, nei territori che hanno attuato la possibilità.

Nei Paesi Baschi non è possibile avviare il procedimento per via elettronica e la domanda di esecuzione deve essere presentata in forma cartacea.

Esiste, in seno al ministero della Giustizia, la "SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA" ([link alla Sede](#)) che contiene un registro accessibile per via elettronica con le informazioni, nonché le risorse e i relativi indirizzi.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Solo in parte del territorio nazionale.

Sì, i rappresentanti delle parti hanno accesso e possono consultare i fascicoli per via elettronica nei territori di Aragona, Navarra, Cantabria e della Comunità Valenciana.

In altri territori (Isole Baleari, Catalogna) è in fase di attuazione e a breve sarà accessibile ai rappresentanti.

In Andalusia le parti e i rappresentanti hanno accesso a una consultazione limitata a taluni dati: parti in causa, stato di avanzamento della causa e note.

Nei Paesi Baschi i professionisti hanno accesso esclusivamente ai video contenenti la registrazione dei processi.

In altri territori non è previsto l'accesso a breve nemmeno per i rappresentanti.

Per il momento i privati cittadini non hanno accesso al fascicolo digitale.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [hr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Trattamento automatizzato - Croazia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Non è possibile.

Gli atti introduttivi delle cause, le memorie di difesa, le impugnazioni e le altre dichiarazioni richieste e comunicazioni presentate al di fuori di un'udienza devono essere redatte e presentate in forma scritta (su carta). Gli atti devono essere firmati dalla parte o dal suo rappresentante.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Non pertinente.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non pertinente.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non pertinente.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non pertinente.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non pertinente.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non pertinente.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non pertinente.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non pertinente.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Il codice di procedura civile (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 e 70/19) prevede la possibilità di depositare una memoria con i mezzi elettronici tramite il sistema predisposto. Tale memoria dev'essere sottoscritta con una firma elettronica qualificata, in base alla normativa speciale. In via eccezionale gli enti statali, il pubblico ministero, gli avvocati, i notai, gli esperti, i periti, gli interpreti, gli amministratori, i commissari autorizzati a intervenire in un processo e le persone giuridiche sono sempre tenuti a depositare le memorie con i mezzi elettronici.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

È stato sviluppato e predisposto un servizio di avvisi elettronici (*e-Oglasna ploča*). Esso permette la notifica e la comunicazione di atti scritti alle parti di una procedura giudiziaria mediante un pannello elettronico che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Le sentenze sono pubblicate sul pannello elettronico conformemente alle condizioni previste dall'articolo 335 del codice di procedura civile («Gazzetta Ufficiale» della Repubblica croata, nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 e i 79/17), sono inoltre pubblicati tutti gli atti di cui all'articolo 8 della legge di esecuzione («Gazzetta Ufficiale» della Repubblica croata, nn. 112/12, 25/13, 93/14 e 55/16). Inoltre tutti gli atti che sono pubblicati nell'albo del tribunale, conformemente alle norme procedurali sono pubblicati anche sul pannello elettronico.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Non è possibile.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non è possibile presentare ricorso mediante Internet. Le parti possono prendere conoscenza di una decisione emessa in seguito a un ricorso tramite il pannello elettronico dei tribunali, se sono soddisfatte le condizioni richieste a tal fine dalla legge.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non è possibile.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Italia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, è previsto per i procedimenti civili innanzi a tutti i tribunali e le corti d'appello.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Ai sensi dell'art. 196-bis disp. att. c.p.c., così come modificato dall'art. 4, comma 12 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206") il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del [pubblico ministero](#), dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'[autorità giudiziaria](#) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di [copia](#) cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la [sottoscrizione](#), la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Il servizio di deposito telematico degli atti è disponibile in qualsiasi momento.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Sì, occorre aderire alle specifiche tecniche riportate nel provvedimento 16 aprile 2014, reperibile a questo link:

<http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf>

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La "busta telematica", contenente l'atto giudiziario ed eventuali allegati, è cifrata in modo che il contenuto possa essere letto unicamente dall'ufficio giudiziario destinatario.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

È richiesta l'apposizione della firma digitale; la marcatura temporale non è necessaria.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Il cosiddetto "contributo unificato", previsto per legge, può essere pagato telematicamente, attraverso apposita procedura on-line che richiede l'autenticazione tramite smart card italiana. Gli importi gli stessi di quelli previsti per i procedimenti non elettronici.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, esiste l'atto telematico corrispondente a quello cartaceo.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Relativamente all'atto di comparso di costituzione, il convenuto è libero di agire come ritiene; è invece obbligatorio depositare telematicamente gli atti in corso di causa nei tribunali e nelle corti d'appello.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Si applicano le norme ordinarie previste per procedimenti in forma cartacea. Il convenuto può depositare la sua opposizione in formato elettronico soltanto se l'ufficio giudiziario è abilitato al deposito telematico per la tipologia di procedimento e di atto in questione.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Si applicano le norme ordinarie previste per procedimenti in forma cartacea.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Vale quanto detto ai punti 1 e 2.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Le comunicazioni e notificazioni ai difensori vengono effettuate unicamente via internet (posta elettronica certificata, secondo le specifiche della regolamentazione italiana).

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Sì. I decreti ingiuntivi sono redatti unicamente in formato elettronico (dal 30/6/2014).

Ogni mese i giudici civili emettono circa 300.000 decisioni in formato elettronico nativo

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, è possibile proporre impugnazione tramite Internet. La decisione sull'impugnazione viene comunicata unicamente via internet (posta elettronica certificata, secondo le specifiche della regolamentazione italiana).

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Sì, autenticandosi (con smart card italiana) in un punto di accesso autorizzato o sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Link correlati

<https://pst.giustizia.it/PST/>

Ultimo aggiornamento: 09/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [el](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Trattamento automatizzato - Cipro

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

No.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Non pertinente.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non pertinente.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non pertinente.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non pertinente.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non pertinente.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non pertinente.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non pertinente.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non pertinente.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Non pertinente.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Non pertinente.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Non pertinente.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non pertinente.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non pertinente.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [lv](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#).

Trattamento automatizzato - Lettonia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

In Lettonia non esiste un quadro normativo specifico per avviare un procedimento o un'azione civile tramite Internet. Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

I documenti elettronici possono essere inviati tramite Internet.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non esistono procedure automatizzate o siti web appositamente ideati per il trattamento delle cause in un contesto elettronico.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

In Lettonia è possibile depositare elettronicamente i documenti e gli atti presso l'autorità giudiziaria.

In forza della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, l'autorità giudiziaria è obbligata ad accettare i documenti e gli atti recanti firma elettronica.

La normativa nazionale lettone in materia di documenti elettronici - la legge relativa ai documenti elettronici - stabilisce che, ai fini dell'autenticazione, i documenti elettronici devono riportare i dati relativi all'autenticazione e all'identità del firmatario; inoltre, affinché si possa considerare che un documento è stato firmato da una persona a tal fine autorizzata, dovrà recare una firma elettronica sicura. La protezione dei dati nell'utilizzo dei documenti elettronici è assicurata dai prestatori di servizi di firma elettronica conformemente alle disposizioni della legge relativa ai documenti elettronici e alla normativa lettone in materia di protezione dei dati personali. Per utilizzare la firma elettronica nella corrispondenza con l'autorità giudiziaria, occorre un consenso speciale della persona interessata; ciò implica che l'organo giudiziario invierà i documenti redatti in formato elettronico.

Si deve aggiungere che qualunque tipo di procedimento può essere avviato utilizzando un documento certificato con firma elettronica sicura, tranne il caso in cui la legge preveda una procedura speciale per avviare un'azione in giudizio. La procedura per la trasmissione di documenti elettronici non si applica ad alcune tipologie di contratti relativi a beni immobili, diritto di famiglia o di successione, nonché a determinati tipi di contratti di garanzia.

In alcuni casi la normativa vigente stabilisce che, in aggiunta agli altri requisiti, un particolare documento produce effetti giuridici solo qualora vi sia apposto un sigillo: nel caso dei documenti elettronici tale requisito è soddisfatto se sul documento è apposta una firma elettronica sicura e un timbro indicante data e ora; è sufficiente l'apposizione della firma elettronica qualora le parti abbiano dichiarato per iscritto di accettare i documenti firmati elettronicamente, in conformità delle procedure di cui alla legge relativa ai documenti elettronici.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Non esiste un sito web specifico che permetta di espletare i servizi di consegna e di notifica in un contesto elettronico utilizzando una procedura uniforme.

I documenti dell'autorità giudiziaria possono essere notificati elettronicamente se, nella domanda, il ricorrente ha indicato che accetta l'utilizzo della posta elettronica insieme ad altri mezzi per la corrispondenza con l'ufficio giudiziario.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Gli atti giudiziari, comprese le sentenze, possono essere notificati elettronicamente se, nella domanda, il ricorrente ha indicato che accetta l'utilizzo della posta elettronica insieme ad altri mezzi per la corrispondenza con l'ufficio giudiziario.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non esiste un sito web specifico che permetta di proporre impugnazione in un contesto elettronico utilizzando una procedura uniforme.

Per utilizzare la firma elettronica nella corrispondenza con l'autorità giudiziaria, occorre un consenso speciale della persona interessata; ciò implica che l'organo giudiziario invierà i documenti redatti in formato elettronico.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non esiste un sito web specifico che permetta di avviare un procedimento di esecuzione in un contesto elettronico utilizzando una procedura uniforme.

Una persona può utilizzare documenti firmati elettronicamente ai fini della corrispondenza con l'ufficiale giudiziario.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Non esiste un sito web specifico che permetta alle parti o ai loro rappresentanti di consultare on-line le cause intentate utilizzando una procedura uniforme. È possibile seguire l'andamento di una causa attraverso il portale dei servizi telematici della giustizia, che offre le informazioni pubblicamente disponibili.

Le parti in causa possono ascoltare una registrazione audio dell'udienza attraverso il portale della giustizia <https://tiesas.lv>, sezione *Manas lietas* ("Le mie cause"), sempreché il tribunale abbia inserito un file audio nel sistema informatico della giustizia: una volta che i file sono stati inseriti nel sistema informatico della giustizia e i dati sono stati sincronizzati, i file vengono trasferiti al meccanismo di diffusione dei dati sul portale <https://tiesas.lv> ogni 24 ore. L'utente che si sia registrato sul portale può accedere solo alle informazioni relative alle cause di cui è parte, e in tali casi può aprire i file audio allegati ai documenti di causa e ascoltarli. Le parti in causa possono accedere alla sezione *Manas lietas* ("Le mie cause") sul portale <https://tiesas.lv> utilizzando una firma elettronica o una carta di identità elettronica, oppure inviando una richiesta all'Amministrazione giudiziaria (*Tiesu administrācija*) per ottenere i diritti di accesso.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'IRGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Lituania

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Dal 1° luglio 2013, è possibile avviare azioni legali civili in via elettronica mediante il sistema giudiziale lituano (LITEKO), cui si può accedere attraverso il sottosistema dei servizi pubblici elettronici (PES) al seguente sito Internet <https://www.teismai.lt/en> e <http://www.epaslaugos.lt/> selezionando il link al portale dei servizi in forma elettronica dei tribunali lituani.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

In via elettronica possono essere introdotti diversi ricorsi in materia civile e diverse denunce relative ad atti individuali, nonché ricorsi amministrativi. I documenti elettronici possono essere trasmessi al tribunale sia per nuovi fascicoli processuali, che per i fascicoli relativi alle cause tuttora in corso. Nel trasmettere i documenti elettronici relativi a un fascicolo cartaceo del tribunale, il richiedente deve anche trasmettere il numero necessario di copie su carta (una copia deve essere allegata al fascicolo processuale cartaceo, e una copia va inviata al giudice e ad ogni parte del processo).

Dal 1° gennaio 2014, sono trattate unicamente in via elettronica le seguenti cause: le cause civili dinanzi alle corti distrettuali relative all'emanazione di ordinanze del giudice per le quali l'atto introduttivo della procedura è stato depositato dopo il 1° luglio 2013, utilizzando tecnologie elettroniche della comunicazione,

1.2. cause civili dinanzi ai tribunali distrettuali in cui i documenti processuali su cui si basano le attività processuali sono stati presentati il 1° gennaio 2014 o successivamente mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica;

1.3. cause civili dinanzi ai tribunali regionali in quanto tribunale di prima istanza e le controversie di diritto amministrativo dinanzi ai giudici amministrativi di primo grado in cui il documento processuale che dà avvio al processo sia stato depositato il 1° luglio 2013 o successivamente, utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica;

1.4. Tutte le cause dinanzi ai tribunali aventi competenza generale e specifica per i procedimenti d'appello o in cassazione, basati su ricorsi depositati il 1° gennaio 2014 o successivamente nei confronti di sentenze o decisioni che sono state emesse o adottate relativamente a controversie la cui procedura si è svolta esclusivamente in forma elettronica.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Questo servizio è disponibile sempre.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

I documenti processuali possono essere trasmessi compilando i formulari disponibili sul sottosistema LITEKO PES o caricando nel suddetto sistema i documenti di procedura esistenti, nei formati supportati: doc, docx, odt, rtf, txt.; formati di fogli di calcolo: xls, xlsx, ods; formati di presentazione: ppt, pptx, ppsx, odp; immagini grafiche vettoriali e formati di testo: pdf, applicazioni /pdf, ADOC; formati immagine a matrici: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; formati video: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; formati audio: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

I dati elettronici relativi ai processi sono trattati, registrati e salvaguardati mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica, conformemente agli accordi fissati dal consiglio della magistratura (*Teisėjų taryba*), di concerto con l'archivista capo della Lituania (*Lietuvos vyriausybės archyvaras*).

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Il portale dei servizi elettronici può essere consultato mediante il portale dell'amministrazione on-line: utilizzando i servizi di banca elettronica, una carta di identità o la firma elettronica. Il sistema è dotato anche di un sistema che permette anche una funzione di orodatario.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

I residenti che compilano un documento elettronico beneficiano del 25% di sconto sulle spese processuali, non occorre che essi stampino alcun documento procedurale, o che lo spediscono al giudice; inoltre non devono recarsi alla banca per pagare le spese processuali o fornire una prova di pagamento.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Le azioni introdotte via internet sono soggette alle stesse norme di procedura civile al pari delle azioni ordinarie. L'articolo 139, comma 1 del codice di procedura civile (*Civilinio proceso kodeksas*) afferma che un attore ha diritto a revocare la sua azione sino a quando il tribunale non ha inviato copia dell'atto di citazione al convenuto. L'azione può essere revocata più tardi solo previo accordo del convenuto e prima che il giudice di primo grado adotti emetta la sentenza. Prima dell'iscrizione a ruolo, un'azione può essere revocata mediante una semplice cancellazione. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'azione può essere revocata dal sistema solo compilando una domanda di revoca.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Possono essere depositati presso il tribunale documenti sia informato cartaceo che elettronico.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

L'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nel corso dei procedimenti civili non modifica le norme di procedura civile ad essi applicabili.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

L'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nel corso dei procedimenti civili non modifica le norme di procedura civile ad essi applicabili.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

I documenti in formato elettronico possono essere depositati nei fascicoli sia cartacei che elettronici.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Sì.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Le cause relative all'emissione di un'ordinanza del giudice, le altre cause specificate dal consiglio della magistratura e le informazioni relative alle procedure giudiziarie possono essere trattate in via elettronica. Quando è creato un dossier elettronico, le informazioni ricevute o inviate dalla corte in formato cartaceo vengono digitalizzate, mentre i documenti su carta sono trattati, archiviati o distrutti, conformemente agli accordi definiti dal consiglio giudiziario, di concerto con l'archivista capo della Lituania.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, un appello può essere presentato in via elettronica sia nelle cause civili che amministrative. Il tribunale può emettere una decisione sia in formato elettronico sia mediante gli altri mezzi previsti da leggi speciali.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Dal 1° luglio 2013 è entrata in vigore una modifica al codice di procedura civile che regola l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni in formato elettronico della professione di ufficiale giudiziario, ma la possibilità di iniziare l'esecuzione delle sentenze via Internet non è ancora stata attuata. Il sistema di informazione elettronico per gli ufficiali giudiziari dovrebbe essere operativo dall'aprile 2015.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Dal 1° luglio 2013, gli avvocati e gli assistenti degli avvocati possono ottenere documenti processuali mediante l'impiego di comunicazioni elettroniche.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Lussemburgo

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

No, ai sensi del diritto lussemburghese gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario devono essere redatti su carta.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Non pertinente.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non pertinente.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non pertinente.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non pertinente.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non pertinente.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non pertinente.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non pertinente.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non pertinente.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

No.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

No, a seconda dei casi possono essere notificati da un ufficiale giudiziario (brevi manu o a mezzo posta) oppure notificati dal cancelliere (per posta).

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

No, le parti vengono informate delle decisioni giudiziarie attraverso i loro rispettivi avvocati. Di norma, tale notifica avviene quando il cancelliere deposita la decisione nella "casella postale" (in francese, *case*) dello studio legale interessato. Tutti gli studi legali possiedono una "casella postale" sotto forma di buca delle lettere chiusa a chiave all'interno del complesso della *Cité Judiciaire*. Le decisioni possono essere notificate alle parti direttamente a mezzo posta.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

No.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

No.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

No.

Link correlati

 <http://www.legilux.lu/>

Ultimo aggiornamento: 09/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Ungheria

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, esiste tale possibilità. Le norme dettagliate per la comunicazione con gli organi giurisdizionali per via elettronica sono accessibili all'indirizzo <https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato> e ai relativi collegamenti.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Una modifica importante rispetto alle norme precedenti sui procedimenti che possono essere avviati tramite Internet consiste nel fatto che per alcuni procedimenti non contenziosi avviati a partire dal 1° gennaio 2018 le parti non hanno soltanto la possibilità di svolgere le proprie attività per via elettronica, ma sono tenute a procedere in tal senso. Di conseguenza, come norma generale, qualsiasi operatore economico, Stato, comune, agenzia di bilancio, pubblico ministero, notaio, ente pubblico, altra autorità amministrativa che agisce in veste di cliente e il rappresentante legale di tale cliente sono tenuti a svolgere le proprie attività per via elettronica.

Inoltre, taluni tipi di casi possono essere gestiti soltanto per via elettronica, indipendentemente dal fatto che le parti agiscano in una delle capacità di cui sopra. Ad esempio, è possibile avviare un procedimento per la registrazione di una società (o una modifica dei dati societari) soltanto per via elettronica; inoltre, nelle procedure di registrazione dell'ufficio di stato civile una domanda può essere presentata per via elettronica soltanto se, ad esempio, il richiedente si avvale una procedura semplificata per la registrazione (modifica dei dati) oppure un'organizzazione deposita una domanda per essere qualificata come ente di pubblica utilità, mentre i soggetti che sono già enti di pubblica utilità possono presentare le loro comunicazioni per via elettronica soltanto dopo la data di cui sopra.

Se un richiedente non è tenuto a utilizzare mezzi elettronici, può comunque scegliere di presentare la propria domanda per via elettronica.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Sì, il servizio è disponibile in qualsiasi momento, ad eccezione dei periodi di manutenzione programmata e di malfunzionamento imprevisto del sistema informatico. I termini stabiliti in giorni e giorni lavorativi dalla legge o dall'organo giurisdizionale non comprendono alcun giorno oppure, per i termini stabiliti in mesi e anni, il giorno della scadenza, in cui un malfunzionamento o un'interruzione del servizio, come definiti dalla normativa, ha avuto una durata superiore a quattro ore. Se un termine fissato in ore dovesse scadere durante un malfunzionamento o un'interruzione del servizio, come definiti dalla normativa, il termine scadrà alla fine della prima ora successiva all'inizio dell'orario d'ufficio il giorno lavorativo successivo. Se l'interruzione dei servizi elettronici supera un giorno lavorativo, l'ente che fornisce i servizi di amministrazione elettronica deve provvedere alla ricezione e al trattamento delle comunicazioni presentate dai clienti secondo modalità che non richiedono mezzi elettronici, anche nei casi in cui la normativa pertinente consenta esclusivamente il trattamento elettronico per il tipo di procedura in questione.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Qualora esista un modulo standard per il deposito di una domanda (un atto) o del suo allegato, tale modulo non può essere modificato; di conseguenza non è nemmeno possibile modificare il formato dei dati. I moduli possono essere consultati all'indirizzo <https://birosag.hu/en> e possono essere compilati con l'aiuto del programma *Általános Nyomtatványkitöltő* (programma quadro per la compilazione di moduli). Conformemente al decreto governativo n. 451/2016, del 19 dicembre 2016, relativo alle norme dettagliate concernenti l'amministrazione elettronica e all'ordinanza dell'Ufficio giudiziario nazionale, i formati di file che possono essere inseriti in specifici fascicoli elettronici giudiziari sono: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. È possibile allegare ai moduli allegati in formato .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, .asic o .asice. È importante che la dimensione dei singoli file allegati ai moduli non superi i 150 MB, mentre la dimensione totale di tutti i file allegati ai moduli non può superare i 300 MB. Se la dimensione totale degli allegati da produrre unitamente al modulo o all'atto supera comunque il limite di dimensione di 300 MB, i file da allegare possono essere trasmessi su un supporto di memorizzazione, come allegato a un modulo speciale n. 28 designato a tale fine, in un numero di copie pari a quello delle parti interessate dal caso più una. L'organo giurisdizionale accetta soltanto invii su CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ e chiavi USB come supporto di memorizzazione.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Nei procedimenti per via elettronica, la sicurezza della trasmissione e della conservazione dei dati viene garantita proteggendo con strumenti informatici i sistemi di comunicazione e di notifica e i sistemi di gestione interna. I procedimenti possono essere condotti online solo tramite un *úgyfélkapu* (gateway cliente), un *cégkapu* (gateway aziendale) o un *hivatali kapu* (gateway ufficiale) in seguito a registrazione preventiva. La trasmissione e l'archiviazione dei dati è garantita, ad esempio, da servizi di identificazione elettronica, servizi di consegna sicuri e servizi di firma elettronica, nonché dalle rigorose disposizioni stabilite nella legge L del 2013 sulla sicurezza delle informazioni elettroniche delle amministrazioni dello Stato e locali e da altre normative correlate.

Ad esempio, i soggetti che comunicano con mezzi elettronici hanno la possibilità di inviare le proprie comunicazioni all'organo giurisdizionale crittografate con la propria chiave di cifratura oltre a utilizzare la chiave di crittografia rilasciata dall'organo giurisdizionale. La chiave di cifratura viene inviata all'organo giurisdizionale come parte della comunicazione del soggetto che comunica con mezzi elettronici e in tali casi l'organo giurisdizionale notifica gli atti giudiziari al soggetto che comunica con mezzi elettronici crittografandoli con la chiave di cifratura di tale soggetto.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Un atto presentato per via elettronica all'organo giurisdizionale va depositato facendo in modo che:

il firmatario abbia apposto sul documento elettronico la propria firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o il proprio sigillo sulla base di un certificato qualificato e la abbia apposta con una registrazione data e ora, ove richiesto dalla legge;

il firmatario autentichi il documento elettronico mediante un servizio di autenticazione dei documenti basato sull'identificazione; oppure

il documento elettronico sia stato creato nel quadro di un servizio nel contesto del quale il fornitore del servizio ha assegnato il documento al soggetto emittente identificandolo e l'assegnazione a tale soggetto è stata certificata autenticamente con informazioni che possono essere chiaramente ricondotte a una firma autografa del soggetto emittente o sulla base di tali informazioni, e il fornitore di servizi ha emesso un certificato attestante di aver assegnato chiaramente il documento al soggetto in una clausola collegata al documento elettronico e inscindibile dallo stesso; inoltre, il fornitore di servizi ha dotato tale clausola, unitamente al documento, di almeno un sigillo elettronico avanzato e almeno una registrazione di data e ora avanzata.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Le spese di giudizio e i relativi importi sono gli stessi tanto per i procedimenti cartacei quanto per quelli elettronici.

Se esiste l'obbligo di versamento di spese, oltre a indicarlo nella domanda, è necessario compilare anche il campo "Spese dovute" (sul modulo da presentare) unitamente all'importo appropriato e, successivamente, tali spese possono essere pagate in base alla notifica di ricevimento ricevuta automaticamente a seguito dell'invio del modulo. Tali spese possono essere pagate tramite l'*Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer* (EFER, sistema elettronico di pagamento e di regolamento), che consente l'adempimento di un obbligo di pagamento sull'*Igazságügyi Fizetési Portál* (portale dei pagamenti

giudiziari) da un'interfaccia VPOS/home banking. Un altro metodo per il pagamento di tali spese consiste nel trasferirle sul conto del tribunale regionale detenuto presso il Tesoro dello Stato ungherese a tale fine.

Nella procedura di registrazione (o di modifica della registrazione) delle società, le spese di procedura e di pubblicazione devono essere pagate per via elettronica prima di presentare la domanda di registrazione (o di modifica della registrazione), indicando il numero del fascicolo per il pagamento di diritti e spese che può essere scaricato dal sito web del servizio di informazione alle imprese. Le spese devono essere pagate mediante versamento sul conto del tribunale commerciale tenuto a tale scopo presso il Tesoro ungherese, mentre le spese di pubblicazione devono essere pagate mediante versamento sull'apposito conto, tenuto presso il Tesoro, del ministero diretto dal ministro della Giustizia.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non è tecnicamente possibile ritirare un atto dopo averlo inviato. La desistenza processuale (o il ritiro di altre istanze o dei ricorsi) può avere luogo esclusivamente secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Le parti che optano per il procedimento elettronico hanno gli stessi diritti e obblighi che avrebbero in un procedimento cartaceo.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

L'amministrazione elettronica non dipende dalla forma che l'attore ha scelto per condurre le proprie attività; piuttosto, dipende dal fatto che il convenuto sia tenuto o meno a condurre le proprie attività per via elettronica. Se il convenuto è un soggetto tenuto a condurre le proprie attività in via elettronica ai sensi della domanda 2, come norma generale, può presentare una dichiarazione in merito alla domanda soltanto attraverso Internet e secondo le condizioni stabilite dalla normativa; altrimenti l'atto presentato non sarà valido. Negli altri casi il convenuto ha il diritto di scegliere se rispondere per via cartacea o elettronica. Qualora scelga di procedere per via elettronica (inviando gli atti con strumenti elettronici), durante il procedimento deve mantenere i contatti con l'organo giurisdizionale per via elettronica e quest'ultimo gli trasmetterà gli atti processuali con la stessa modalità. Se una parte che agisce in giudizio senza rappresentanza legale o il rappresentante della parte che non si qualifica come rappresentante legale si è impegnata/o a comunicare per via elettronica con l'organo giurisdizionale, quest'ultimo può essere successivamente invitato ad autorizzare un passaggio a un procedimento cartaceo nello stesso momento in cui avviene il deposito di un atto per via cartacea. La domanda deve indicare che, a causa di variazioni della situazione della parte o del suo rappresentante, il proseguimento del procedimento per via elettronica rappresenterebbe un onere sproporzionato.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Si applicano le medesime norme di procedura tanto ai procedimenti elettronici quanto a quelli cartacei.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Cfr. risposte alle domande 9 e 10.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Se nel contesto di una determinata controversia l'amministrazione elettronica è obbligatoria per la parte o se la parte ha optato per questa forma di amministrazione, l'atto e i relativi allegati devono essere inviati su un modulo standard, se disponibile, e il modulo da utilizzare in questo caso è non modificabile. Se non esistono moduli standard, le parti devono presentare gli atti e gli allegati in uno dei formati approvati dal presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale ed elencati nella risposta alla domanda 4, seguendo le norme ivi descritte. (Le esenzioni dall'obbligo di presentare atti per via elettronica sono specificate nella normativa, di conseguenza, attualmente costituisce un'esenzione dall'obbligo di presentazione per via elettronica il caso in cui un documento debba essere presentato e verificato in forma cartacea nel contesto del procedimento, circostanza che può verificarsi in particolare se viene contestata l'autenticità di un documento cartaceo.)

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Sì, esiste tale possibilità. Gli atti giudiziari sono notificati dall'organo giurisdizionale per via elettronica alle parti che agiscono per tale via sulla base delle norme descritte nelle risposte alle domande 2 e 9. Gli atti giudiziari notificati per via elettronica vengono inviati al servizio di archiviazione online dei documenti del mittente nel contesto del gateway cliente, del gateway ufficiale o del gateway aziendale, dove l'atto può essere ricevuto aprendo il collegamento Internet che rinvia all'atto. L'atto è considerato notificato nel momento in cui viene aperto e il sistema genera una notifica elettronica di avvenuta notifica che viene inviata automaticamente all'organo giurisdizionale.

La posta inviata all'indirizzo ufficiale è considerata notificata all'ora indicata sulla notifica di respingimento anche se il fornitore di servizi dell'indirizzo ufficiale conferma che il destinatario ha rifiutato la consegna della posta oppure il quinto giorno lavorativo successivo all'ora indicata sul secondo avviso se il fornitore di servizi dell'indirizzo ufficiale conferma che il destinatario non ha ritirato la posta pur avendo ricevuto due notifiche.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Cfr. risposta alla domanda 13.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Una parte obbligata a comunicare per via elettronica o che ha precedentemente optato per la comunicazione elettronica deve presentare anche un'impugnazione con la stessa modalità, mentre qualsiasi parte che abbia utilizzato atti cartacei fino alla presentazione dell'impugnazione può passare all'amministrazione elettronica anche nel momento stesso in cui deposita tale impugnazione. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito all'impugnazione viene anch'essa notificata per via elettronica a una parte obbligata a comunicare con tale modalità o che ha optato per tale mezzo di comunicazione, secondo le norme descritte nella risposta alla domanda 13.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, esiste tale possibilità. Se l'amministrazione elettronica è obbligatoria ai sensi di legge, è chiaramente obbligatorio anche l'avvio del procedimento secondo tale modalità. Anche una parte non soggetta a tale obbligo ha il diritto di avviare un procedimento giudiziario per via elettronica; tuttavia, deve prima accettare per iscritto i termini e le condizioni d'uso del sistema di servizio della camera degli ufficiali giudiziari ungheresi.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Sì, in taluni procedimenti, come nel caso dei procedimenti relativi a società.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Malta

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, questa possibilità esiste, tuttavia dipende dal giudice adito.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

I procedimenti di seguito elencati possono essere avviati per mezzo di una domanda presentata su internet:

procedimenti dinanzi al giudice delle controversie di modesta entità;

procedimenti dinanzi al giudice di controllo amministrativo;

procedimenti dinanzi all'ufficio del giudice di pace a Malta e a Gozo dinanzi all'organo giurisdizionale di grado inferiore.

Non esistono procedimenti disponibili esclusivamente su internet.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Questo servizio è disponibile in permanenza, tuttavia la domanda è trattata durante gli orari di apertura degli uffici delle cancellerie, ossia dalle ore 9 alle ore 15 (dal 1° ottobre al 15 giugno) e dalle ore 8 alle ore 12 (dal 16 giugno al 30 settembre). Se la domanda è registrata al di fuori di questo orario, si considera che sia stata registrata il giorno lavorativo seguente, agli orari predetti.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Dinanzi al giudice per le controversie di modesta entità l'azione è avviata compilando l'apposito modulo disponibile online, che contiene tutti i dettagli necessari alla registrazione.

Nel caso di un'azione dinanzi al giudice di controllo amministrativo e dinanzi al giudice di pace di Malta, e di Gozo nella sua giurisdizione inferiore, i dettagli vanno comunicati ad hoc mediante un modulo elettronico e successivamente va allegata una copia digitale acquisita nel formato richiesto dalla legge, corredata eventualmente dei documenti pertinenti.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La trasmissione dei dati è effettuata in modalità *cifrata* e la loro conservazione è disciplinata dalla politica amministrativa.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Al momento di avviare un'azione dinanzi al giudice per le controversie di modesta entità non è necessario avvalersi della firma elettronica. Tuttavia, le domande, le domande riconvenzionali e le impugnazioni dinanzi a questi giudici sono firmate elettronicamente in quanto richiedono un collegamento con la carta d'identità.

Dal momento in cui si avvia un procedimento dinanzi al giudice delle controversie di modesta entità, al giudice di controllo amministrativo, all'ufficio del giudice di pace a Malta e a Gozo dinanzi all'organo giurisdizionale di grado inferiore, esso è firmato elettronicamente, poiché questo servizio è fruibile solo dagli avvocati e dai legali previa registrazione per mezzo della carta d'identità elettronica.

Per quanto riguarda la data e l'ora, esse sono generate automaticamente nel momento in cui si registra una domanda.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sì, anche le spese legate all'atto registrato online sono pagate online. Le spese sono identiche a quelle dei procedimenti non elettronici.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Questo non può avvenire online, tuttavia chiunque desideri ritirare una domanda deve recarsi di persona presso la cancelleria.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Nel caso dei procedimenti dinanzi al giudice delle controversie di modesta entità, al giudice di controllo amministrativo, all'ufficio del giudice di pace a Malta e a Gozo dinanzi all'organo giurisdizionale di grado inferiore, il servizio online è disponibile solo per l'avvio dei procedimenti. Non è ancora possibile rispondere a questo tipo di procedimenti per internet.

Nel caso dei procedimenti dinanzi al giudice delle controversie di modesta entità, oltre all'apertura dei procedimenti, è anche possibile registrare online una replica, una domanda riconvenzionale e un'impugnazione.

Il convenuto non è obbligato a rispondere su internet.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

La data dell'udienza è fissata indipendentemente dalla replica.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

La data dell'udienza è fissata, indipendentemente dalla replica e una volta scaduto il corrispondente termine.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

È possibile registrare elettronicamente documenti quando sono allegati alla domanda iniziale, anch'essa presentata per via elettronica.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Secondo la legge maltese, le sentenze non devono essere notificate.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Durante l'udienza si leggono tutte le sentenze preliminari o finali e se ne forniscono copie alle parti o al rappresentante legale presente. È tuttavia possibile ottenere una copia elettronica della sentenza, come illustrato in appresso.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

L'impugnazione online è possibile solo nel caso si impugni una decisione del giudice per le controversie di modesta entità, tuttavia la sentenza non può essere notificata per internet.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non è possibile.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Il sito web degli [uffici giudiziari](#) fornisce un servizio di decisioni online accessibile a titolo gratuito dai rappresentanti legali e dal pubblico.

Oltre al suddetto sito web, i giuristi possono usare la carta d'identità elettronica per abbonarsi al servizio giudiziario online (eCourts), all'indirizzo <https://ecourts.gov.mt/onlineservices/>, dove possono accedere alle cause, agli atti e ai mandati.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Paesi Bassi

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Dal 1° settembre 2017 le azioni civili con la rappresentanza obbligatoria di un legale (importo superiore a 25 000) devono essere avviate per via elettronica dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria (cfr. il sito web [Giurisprudenza](#)).

Dal 1° ottobre 2019 la modalità digitale è possibile solo per le cause già avviate con tale modalità dal 1° settembre 2017 dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria. Dal 1° ottobre 2019 non è più possibile avviare nuove cause presso questi organi giurisdizionali avvalendosi della modalità elettronica.

Gli amministratori/curatori possono effettuare i loro rendiconti tramite lo sportello elettronico distrettuale. I rendiconti (riepilogo delle entrate e delle uscite, attività, debiti e crediti dell'interessato nell'anno precedente) possono essere redatti annualmente mediante il modulo elettronico e trasmessi al pretore, salvo decisione diversa. A tal fine è necessario accedere mediante DigID.

Inoltre, da novembre 2017, tutti gli organi giurisdizionali invitano i curatori fallimentari a comunicare per via elettronica in merito alle procedure concorsuali.

Questo avviene gradualmente, per competente ufficio della curatela (cfr. il sito web [Giurisprudenza](#)).

Presso la corte di Cassazione gli atti introduttivi del giudizio per le cause civili devono sempre essere presentati per via elettronica (cfr. il sito web [Corte di Cassazione dei Paesi Bassi](#)).

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Dal 1° settembre 2017 al 1° ottobre 2019 le azioni civili con la rappresentanza obbligatoria di un legale devono essere trattate per via elettronica dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria. Presso gli altri organi giurisdizionali questo non è possibile. Le cause presentate in formato elettronico in questo periodo dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria, saranno concluse con le stesse modalità (cfr. anche quesiti da 3 a 16).

Mediante il portale De Rechtspraak si sta lavorando per un nuovo accesso elettronico alle cause civili. I progressi e le possibilità in merito saranno comunicati attraverso il sito web [Giurisprudenza](#).

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Per i procedimenti civili con la rappresentanza obbligatoria avviati dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria nel periodo specificato nel punto 2 sopra, i procedimenti elettronici restano disponibili in permanenza. Il (servizio d'assistenza del) centro degli uffici giudiziari è raggiungibile per via elettronica o per telefono tra le ore 8 e le ore 20.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Sì, l'azione viene avviata per mezzo della trasmissione di un atto introduttivo del giudizio (procesinleiding) tramite il portale internet della giustizia dei Paesi Bassi.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Cfr. il regolamento tecnico sul sito web di [Giurisprudenza](#).

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Sì, è necessaria un'identificazione elettronica per produrre i documenti. Gli avvocati utilizzano le loro carte (advocatenpas). I cittadini possono utilizzare il sistema di autenticazione DigID oppure il loro identificativo elettronico (per le imprese). La legge prescrive i mezzi d'identificazione autorizzati.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sì, i diritti di cancelleria sono dovuti per tutti i procedimenti. Gli avvocati hanno un conto corrente presso gli uffici giudiziari dei Paesi Bassi. Nei casi di procedimenti elettronici il pagamento dei diritti di cancelleria viene effettuato per via elettronica. In mancanza di pagamento, l'azione non può essere avviata (o proseguita).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, la legge e le norme di diritto processuale vigenti nei Paesi Bassi definiscono le modalità per rinunciare all'istanza.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Sì, nel caso in cui si applichi la normativa in materia di procedimenti elettronici, il convenuto può rispondere per via elettronica. Nel caso in cui il convenuto sia rappresentato da un avvocato, la comparsa di risposta dev'esser trasmessa elettronicamente. Nel caso in cui il convenuto agisca senza essere rappresentato è possibile trasmettere una comparsa di risposta anche su carta.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Il procedimento elettronico si svolge esclusivamente online. Il convenuto riceve per e-mail la notifica di ogni nuovo documento depositato nel fascicolo elettronico, cui può aggiungere documenti elettronici, e consultare il suo fascicolo online. La sentenza viene comunicata per via elettronica.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Qualora gli atti del fascicolo siano stati notificati correttamente alla controparte, la sentenza può essere emessa in contumacia. La controparte viene informata per iscritto relativamente agli atti del procedimento.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

V. la risposta al quesito 1. La trasmissione dei messaggi e dei documenti per e-mail non è autorizzata, poiché è impossibile garantire condizioni abbastanza sicure.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

No, gli atti giudiziari non possono essere comunicati o notificati via internet. Tuttavia, numerose decisioni sono pubblicate sul sito web [Giurisprudenza](#) e ad esse si attribuisce un numero cosiddetto ECLI, che permette di ritrovarle facilmente. Il presidente dell'udienza stabilisce in genere se la decisione debba essere pubblicata sul sito internet sopraccitato. Non tutte le decisioni vengono pubblicate su internet. Soltanto una selezione delle decisioni che presentano un'importanza dal punto di vista giuridico o che presentano un interesse (mediatico) significativo figurano sul sito internet succitato.

I soggetti i cui nomi risultano in una decisione sono resi anonimi per rispetto della privacy. Le imprese e i singoli cittadini che sono coinvolti nella causa a titolo professionale non sono resi anonimi.

Nel caso in cui i procedimenti possano o debbano essere svolti per via elettronica, la decisione viene depositata nel fascicolo elettronico. La decisione viene in tal modo notificata alle parti.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

No, la pubblicazione su internet avviene dopo la notifica alle parti e quindi successivamente alla data della decisione. V. altresì la risposta al quesito 13.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

No, non è possibile proporre appello in forma elettronica. L'impugnazione in forma elettronica è ammessa solo nelle cause in contumacia trattate in forma elettronica.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

No, ciò non è possibile.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

No, nelle cause in cui il procedimento si svolge per via elettronica, solo i legali possono consultare in qualsiasi momento gli atti che si riferiscono alla causa. Taluni formulari possono essere scaricati dal sito web [Giurisprudenza](#) in formato PDF, ma tali documenti devono essere inviati successivamente con lettera semplice agli organi giurisdizionali per poter essere acclusi al fascicolo del procedimento. Tra questi documenti figurano in particolare i formulari relativi alla separazione dei beni e alla divisione della pensione, i formulari relativi alla modifica della responsabilità genitoriale, della curatela, della sorveglianza giudiziaria e dei consulenti giuridici, i formulari di dichiarazione di esperti e interpreti, i formulari relativi all'insolvenza, i formulari relativi alle

ingiunzioni di pagamento europee, i formulari relativi alle controversie di modesta entità europee e i formulari per proporre l'impugnazione nei procedimenti d'appello.

Le informazioni che possono essere rilevanti nei rapporti regolati dal diritto e le informazioni che permettono di garantire l'indipendenza dei giudici sono registrate a livello centrale e sono accessibili a tutti i cittadini on line sul sito web De Rechtspraak. Si tratta del registro centrale dell'amministrazione giudiziaria (Centraal Curateleregister), del registro centrale dell'insolvenza (Centraal Insolventieregister) del registro della proprietà matrimoniale (huwelijksgoederenregister) e del registro del potere giudiziario (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), tutti accessibili online.

Ultimo aggiornamento: 09/02/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [de](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#).

Trattamento automatizzato - Austria

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, il procedimento giudiziario può essere avviato online tramite la piattaforma ERV (*Elektronischer Rechtsverkehr*). A tal fine è necessario registrarsi a uno dei diversi punti d'accesso, che procederà a inoltrare la documentazione al sistema giudiziario. La registrazione è a pagamento. È previsto un costo fisso di base pari a 20 EUR circa al mese, oltre a un diritto di circa 0,30 EUR per trasmissione. In Austria l'invio di una lettera raccomandata costa circa 3 EUR. È anche disponibile un servizio di trasmissione gratuito per il quale è necessario l'uso della carta del cittadino. Tale servizio tuttavia, diversamente dalla piattaforma ERV, non consente di rispondere al richiedente.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

La piattaforma ERV permette la comunicazione online tra i giudici e i pubblici ministeri, da un lato, e le parti, dall'altro, analogamente a quanto avviene tradizionalmente su carta. Può essere utilizzata per tutte le tipologie di procedimento. Non esistono procedimenti che devono essere avviati esclusivamente online.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Il servizio è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

I motivi della domanda e tutti gli elementi processuali che essa deve contenere devono essere caricati in un formato XML prestabilito (o come allegato in PDF a tale formato).

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La sicurezza della trasmissione dei dati mediante la piattaforma ERV è garantita dal protocollo https. L'autenticazione delle parti avviene tramite certificati. Anche la comunicazione tra i server avviene in modo certificato. Una sicurezza ulteriore è rappresentata dal fatto che gli utenti devono registrarsi ad un punto di accesso (v. punto 1 supra).

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

V. punto 5 supra (certificati). Non è richiesta la firma elettronica. Un servizio centralizzato che indica l'ora di ricevimento è disponibile soltanto per le iscrizioni nel libro fondiario e dà conferma del ricevimento di una presentazione valida.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Le spese processuali previste per la trasmissione online sono pagate tramite addebito. In linea generale, i diritti richiesti per dare avvio a un procedimento sono gli stessi previsti per il procedimento avviato in forma cartacea. In alcuni casi sono previste delle riduzioni per la presentazione in modalità elettronica.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non esiste alcuna differenza tra la modalità online e ordinaria. Le regole di procedura civile si applicano allo stesso modo ai procedimenti condotti ricorrendo alla piattaforma ERV. Le domande possono essere ritirate online anche se non sono state presentate con tale modalità.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Sì, Internet può essere utilizzato per proporre le proprie difese, appello, ecc. L'utilizzo della piattaforma ERV di norma non è obbligatorio; tuttavia, gli avvocati, i notai, le banche, le società di assicurazioni, i fondi pensionistici, l'agenzia nazionale delle entrate (*Finanzprokuratur*) e le associazioni degli avvocati devono utilizzare tale piattaforma.

I consulenti tecnici e gli interpreti sono tenuti, a determinate condizioni, a utilizzare la piattaforma ERV.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Le regole di procedura civile si applicano allo stesso modo ai procedimenti condotti ricorrendo alla piattaforma ERV.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Le regole di procedura civile si applicano allo stesso modo ai procedimenti condotti ricorrendo alla piattaforma ERV.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Sì, mediante la piattaforma ERV possono essere presentati al giudice documenti di ogni tipo. Nell'ambito dei procedimenti in materia di libro fondiario o visure camerali è persino possibile presentare in via elettronica gli atti in originale.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Sì, mediante la piattaforma ERV.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Sì, mediante la piattaforma ERV.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, mediante la piattaforma ERV.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, mediante la piattaforma ERV.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Sì, le parti o i loro legali rappresentanti possono esaminare il fascicolo di causa e i procedimenti esecutivi online attraverso i sistemi di scambio di informazioni, ma soltanto per i casi che li riguardano. Il diritto di accesso è oggetto di verifica mediante un codice a indirizzo unico assegnato a ciascuna persona cui è riconosciuto il diritto di accesso.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [PL](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#).

Trattamento automatizzato - Polonia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

È possibile iniziare un procedimento giudiziario per via elettronica per mezzo di un'ingiunzione di pagamento (*elektroniczne postępowanie upominawcze*, EPU) via Internet. La prima fase di questa procedura avviene senza la partecipazione del debitore. Il debitore può compiere atti di difesa soltanto una volta emessa o notificatagli l'ingiunzione di pagamento.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Un procedimento giudiziario in via elettronica per mezzo di un'ingiunzione di pagamento può essere iniziato nei casi relativi a crediti monetari, indipendentemente dal valore della causa.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

L'atto introduttivo del procedimento ingiuntivo può essere depositato dinanzi al giudice in qualsiasi momento on-line (e-sąd).

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Un programma informatico specializzato creato per le esigenze del giudice on-line (e-Court) consente automaticamente di convertire il documento in cui è stata redatta la domanda al formato e alla struttura richiesti dal sistema di giustizia on-line.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Le informazioni sono poste in sicurezza mediante numerose tecnologie informatiche moderne tra cui il sistema CAPTCHA (*Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*). CAPTCHA è una tecnica di messa in sicurezza di siti web avente l'obiettivo di bloccare il trasferimento di dati che non sarebbe stato effettuato da un essere umano. In questo caso, CAPTCHA protegge il portale contro la creazione di account creati da macchine. Il sistema procede alla verifica chiedendo di riprodurre mediante battitura una frase visibile su un'immagine. La frase volontariamente deformata in modo da non poter essere letta mediante riconoscimento ottico dei caratteri - OCR (*Optical Character Recognition*) un insieme di tecnologie o un  software utilizzati per riconoscere caratteri o testi interi contenuti in  file  grafici di tipo  bitmap), ma resta sufficientemente leggibile per un essere umano. La sequenza dei caratteri che figura sull'immagine deve essere riprodotta in un campo mediante lettere minuscole o maiuscole.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Una firma elettronica è utilizzata per firmare gli atti introduttivi dell'istanza e le memorie nell'ambito della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento. Possono esser utilizzati:

- una firma elettronica ordinaria, disponibile senza costi ulteriori sul sito della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento EPU. A tal fine è necessario creare preventivamente un account dell'utente. Una volta attivato questo account, occorre chiedere il rilascio di un certificato da parte del centro di certificazione EPU e aspettare (circa due ore) la conferma relativa all'emissione del certificato. In seguito è necessario scaricare questo certificato. Per installarlo correttamente nel sistema operativo è necessario digitare una parola chiave, che viene comunicata mediante posta elettronica. Qualora venga smarrito un certificato scaricato, occorre richiederne un altro. La firma elettronica ordinaria può essere utilizzata soltanto nell'ambito di una procedura elettronica. La durata di validità di un certificato di firma elettronica ordinaria è di un anno;
- una firma elettronica qualificata. La registrazione di un account utente offre automaticamente la possibilità di utilizzare la firma elettronica qualificata. Tuttavia l'utente deve innanzitutto aver ottenuto la sua firma elettronica.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Per quanto riguarda la procedura elettronica di ingiunzione di pagamento, le spese processuali sono versate esclusivamente per via elettronica, mediante un prestatore di servizi di pagamento. Sono pari a un quarto delle spese processuali applicabili alla procedura classica di ingiunzione di pagamento.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento l'attore può desistere fino a quando la procedura non è stata chiusa mediante sentenza definitiva. A tal fine occorre depositare una memoria. Quest'ultima deve contenere la dichiarazione dell'attore relativa alla sua rinuncia all'azione e precisare il numero di conto corrente bancario. L'attore può rinunciare in toto oppure parzialmente. Nel primo caso rinuncia alla protezione giuridica di tutti i crediti menzionati nell'atto introduttivo dell'istanza (e nella loro integralità). Nel secondo caso la rinuncia è relativa soltanto a una parte della domanda: si tratta allora di una rinuncia parziale. L'attore, nel rinunciare alla domanda può anche rinunciare al credito oggetto della domanda. La memoria di rinuncia deve specificare un numero di conto corrente bancario per il rimborso delle spese processuali. Le spese processuali saranno rimborsate se la rinuncia è avvenuta prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento il convenuto non può controdedurre mediante Internet. Il primo documento che è comunicato al convenuto l'ordinanza di ingiunzione di pagamento. Il convenuto può presentare ricorso mediante deposito di un atto di opposizione (in forma tradizionale o elettronica).

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento il convenuto non può controdedurre mediante Internet. Il convenuto può presentare ricorso soltanto mediante deposito di un atto di opposizione (in forma tradizionale o elettronica). In questo caso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento perde allora la sua forza e non produce effetti giuridici. La causa viene in seguito trasmessa alla giurisdizione competente nel luogo in cui risiede il convenuto e la causa continua il suo corso nell'ambito di un'altra procedura.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Un'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di un processo elettronico di ingiunzione di pagamento diventa esecutiva due settimane dopo la notifica o la comunicazione al convenuto. Un'ordinanza di ingiunzione di pagamento esecutiva e introdotta nel sistema informatico diventa un titolo esecutivo. Nell'ambito di una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento il giudice appone la formula esecutiva sull'ordinanza di ingiunzione di pagamento mediante mezzi elettronici.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento non è possibile allegare documenti agli atti presentati per via elettronica.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento gli atti sono notificati o comunicati al convenuto per via elettronica. Una volta avviata la procedura con il deposito o di un atto introduttivo mediante il sito web del giudice on-line (website of the e-court), l'attore ottiene accesso a una sezione speciale del sito che gli permette di ricevere la corrispondenza inviata dal giudice. Le notifiche o le comunicazioni al convenuto sono effettuate mediante il sistema di trasmissione di dati che costituisce la base della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento (notifica in via elettronica). Gli atti sono notificati o comunicati al convenuto per via elettronica soltanto se egli acconsente a questa forma di notifica o di comunicazione.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento le sentenze sono rese in forma elettronica.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, esclusivamente in una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Nel caso di un titolo esecutivo relativo a una sentenza resa nell'ambito di una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento la domanda di pignoramento e dell'inizio dell'esecuzione può essere introdotta in via elettronica.

La domanda è introdotta mediante il sistema di trasmissione dei dati che costituisce la base della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Nell'ambito della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento le parti hanno completo accesso al fascicolo di causa. Il suddetto accesso è basato sul sistema di trasmissione dei dati su cui si fonda la procedura. I documenti consultati possono anche essere stampati ma questo non è possibile in procedimenti diversi dalla procedura elettronica di ingiunzione di pagamento.

Ultimo aggiornamento: 01/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Portogallo

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, in Portogallo è possibile avviare un'azione in giudizio tramite internet e sono state predisposte applicazioni informatiche a tale scopo: *Citius* (piattaforma informatica a sostegno delle attività giudiziarie) e la piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario.

Maggiori informazioni sulle piattaforme summenzionate sono disponibili ai seguenti indirizzi:

<https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx>

<https://www.inventarios.pt/>

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Citius

In linea di massima, tutti i procedimenti giurisdizionali, comprese le azioni principali, le misure cautelari, le domande incidentali, le notificazioni giudiziarie e qualsiasi altro procedimento congiunto o autonomo, compresi i ricorsi, **sono ormai elettronici e gestiti all'interno del sistema *Citius*** (articolo 1 del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Nell'ambito d'intervento dei giudici ordinari, la piattaforma *Citius* permette di avviare e di trattare le seguenti azioni:

- azioni civili declaratorie, provvedimenti provvisori e cautelari, notifiche giudiziarie varie, ad eccezione dei procedimenti volti a tutelare minori, delle azioni di risarcimento civile e dei procedimenti di esecuzione civile promossi nell'ambito di un procedimento penale;
- azioni esecutive civili e tutte le domande incidentali connesse a un procedimento di esecuzione (tenendo presente che quest'ultimo può essere istruito, con la stampa dei documenti considerati essenziali, solo dopo che l'autorità giudiziaria ha ricevuto una domanda o le informazioni che determinano l'intervento del giudice).

La stessa piattaforma può essere utilizzata anche per i procedimenti di ingiunzione di pagamento. A tale proposito consultare la scheda informativa pertinente.

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

La presentazione della richiesta di inventario al notaio, gli eventuali ricorsi e tutte le azioni successive devono essere effettuati, ove possibile, tramite la piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario (articolo 2, comma 2, del quadro giuridico per l'inventario notarile, pubblicato come allegato della legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019).

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

I servizi descritti sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (a meno che il server non sia indisponibile).

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Citius

Gli atti processuali sono presentati compilando gli appositi moduli disponibili sul sito internet indicato nella risposta alla domanda **1**, cui vanno allegati:

- fascicoli contenenti le altre informazioni richieste dalla legge, i dati materiali dell'atto processuale e le altre informazioni ritenute rilevanti dal rappresentante legale e che non rientrano in nessun campo del modulo (articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013);
- singolarmente, i documenti che devono accompagnare l'atto processuale (articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Gli atti processuali e i documenti presentati secondo le modalità appena descritte devono essere firmati elettronicamente attraverso un certificato di firma digitale che garantisca in maniera permanente lo status professionale del firmatario. La firma è apposta attraverso il sistema *Citius* al momento della presentazione dell'atto processuale (articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

I suddetti fascicoli e documenti devono essere in formato PDF (*portable document format*), preferibilmente in versione PDF/A e, nel caso di documenti manoscritti, in una configurazione tale da consentire la ricerca di contenuti (articolo 8, lettera a), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

I procedimenti di ingiunzione di pagamento devono essere presentati elettronicamente in formato xml (*extensive markup language*) rispettando le specifiche indicate sul sito <https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx>.

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

La domanda di inventario può essere presentata:

- dall'interessato o dal suo rappresentante legale, compilando il modulo elettronico per l'avvio della procedura di inventario fornito sulla piattaforma e allegando i documenti pertinenti secondo le procedure indicate e le istruzioni impartite (articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
- dall'interessato presso l'ufficio notarile, su supporto cartaceo, presentando il modello di domanda di inventario di cui al precedente articolo, unitamente ai documenti pertinenti (articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

L'accesso al suddetto sito internet avviene tramite certificazione elettronica:

- dei cittadini, mediante il certificato elettronico incorporato nella carta d'identità (articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
- degli avvocati e dei consulenti legali tramite il certificato digitale attestante il loro status professionale (articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

I dati personali raccolti dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni sono trattati sulla piattaforma informatica *Citius*, creata e gestita dall'**Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari** (*Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.*) sotto la responsabilità del ministero della Giustizia, che agisce in qualità di responsabile del trattamento dell'organo più elevato dell'ordinamento giuridico, ossia il Consiglio superiore della magistratura (*Conselho Superior da Magistratura*) conformemente agli articoli 4, 8 e 28 RCPD.

L'Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari ha l'obbligo di garantire l'esecuzione delle misure tecniche e organizzative adeguate per assicurarsi che il trattamento sia effettuato conformemente al regolamento e che i diritti degli interessati siano protetti, come indicato dal Consiglio superiore della magistratura che ha designato il giudice quale responsabile della protezione dei dati.

A sua volta, e conformemente all'articolo 37 RCPD, il ministero della Giustizia ha designato un responsabile della protezione dei dati per gli organi che sono posti sotto la sua responsabilità, compreso l'Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari (cfr. [decreto legge n. 5643/2018 del 7 giugno 2018](#)).

La decisione relativa all'accesso e alla trasmissione dei dati personali nell'ambito dei procedimenti giudiziari spetta al giudice della causa, il quale ha la responsabilità di adottarla conformemente alle norme procedurali applicabili alla causa di specie e all'RCPD, come segue: nel trattamento dei dati personali da parte dell'autorità giudiziaria è consentito limitare l'applicazione del regolamento a operazioni e procedure specifiche (articolo 23, paragrafo 1, lettere d) e f), RCPD); l'autorità di controllo non può controllare le operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni (limitazione prevista all'articolo 55, paragrafo 3, RCPD). Alle decisioni giudiziarie in materia si applica pertanto il regime applicabile ai ricorsi previsto dal diritto processuale nazionale.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Citius

Gli atti processuali e i documenti trasmessi dai rappresentanti legali devono essere firmati elettronicamente avvalendosi di un certificato di firma digitale che garantisca permanentemente l'identità e lo status professionale del firmatario (articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013). La piattaforma *Citius* garantisce:

- la certificazione della data e dell'ora di trasmissione (articolo 13, lettera a), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013);
- che il mittente disponga di una copia dell'atto processuale e dei documenti trasmessi su cui sono apposte la data e l'ora certificate dell'invio (articolo 13, lettera b), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013);
- che, in caso di impossibilità di recapito, il mittente riceva un messaggio con cui viene informato che non è stato possibile recapitare l'atto processuale o i documenti attraverso il sistema informatico (articolo 13, lettera c), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Gli atti di giudici e pubblici ministeri sono sempre recapitati elettronicamente utilizzando il sistema informatico *Citius* con l'apposizione della loro firma elettronica qualificata o avanzata (articolo 19 del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Nelle controversie che non richiedono l'assistenza di un rappresentante legale e in cui la parte non è assistita, gli atti processuali possono essere presentati all'autorità giudiziaria anche mediante una delle modalità seguenti (articolo 144, comma 7, del codice di procedura civile (*Código de Processo Civil*)):

- consegnati brevi manu al cancelliere e ai fini della data di deposito alla cancelleria fa fede la data di deposito (articolo 144, comma 7, lettera a), del codice di procedura civile);
- inviati per posta raccomandata e ai fini della data di deposito alla cancelleria fa fede la data del timbro postale (articolo 144, comma 7, lettera b), del codice di procedura civile);
- trasmessi via fax e ai fini della data di deposito alla cancelleria fa fede la data dell'avvenuta trasmissione (articolo 144, comma 7, lettera c), del codice di procedura civile).

Quando la parte è assistita da un rappresentante legale e sussiste un impedimento fondato alla trasmissione elettronica di un atto, questo può essere trasmesso secondo una delle modalità menzionate sopra (articolo 144, comma 8, del codice di procedura civile).

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Presentata la domanda secondo le modalità dovute, il richiedente riceverà dalla piattaforma o dal notaio la conferma della presentazione, contenente le informazioni seguenti:

- la data e l'ora di presentazione della domanda (articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
- il codice e le istruzioni di accesso al sito <https://www.inventarios.pt/> per consultare il caso (articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
- i dati per il pagamento al *Multibanco ATM* della prima rata degli onorari notarili (articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
- il numero attribuito al caso dopo il pagamento della prima rata delle spese notarili (articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Citius

Sì, le spese giudiziarie devono essere pagate.

In primo luogo occorre ottenere un documento unico per l'autoliquidazione delle spese giudiziarie (*Documento Único de Cobrança - DUC*), reperibile sul sito dell'Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari: <https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca>

Il pagamento delle spese può essere effettuato:

tramite *Multibanco ATM* o tramite banca digitale (con comunicazione *Pagamentos ao Estado*);
alla cancelleria, con la carta *Multibanco*;
presso la propria banca.

(Articolo 17 del decreto ministeriale n. 419-A/2009 del 17 aprile 2009).

Per maggiori informazioni, consultare:

Servizi - Spese giudiziarie: <https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais>

Nei procedimenti per i quali non è obbligatorio usare mezzi elettronici, quando la parte trasmette tutti gli atti processuali utilizzando i mezzi elettronici disponibili, le spese giudiziarie sono ridotte al 90 % del loro valore (articolo 6, comma 3, del regolamento sulle spese giudiziarie (*Regulamento das Custas Processuais*), pubblicato come allegato del decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008).

Per le ingiunzioni di pagamento, consultare la relativa scheda informativa.

In Portogallo è accettato il pagamento delle spese giudiziarie dall'estero mediante bonifico bancario.

Un simulatore per il calcolo delle spese giudiziarie è disponibile all'indirizzo:

<https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica>

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Le spese per i procedimenti d'inventario comprendono le spese e gli onorari notarili (articolo 15 del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013). Il pagamento viene effettuato utilizzando il riferimento *Multibanco ATM* per il trasferimento elettronico generato al momento della presentazione della domanda (articolo 20 del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, è possibile ritirare un'azione o una domanda conformemente alle norme procedurali nazionali applicabili a ciascun caso.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Di regola, nei procedimenti giudiziari, gli atti processuali del convenuto sono trasmessi all'autorità giudiziaria per via elettronica e ai fini del deposito fa fede la data di invio (articolo 144, comma 1, del codice di procedura civile).

Nelle controversie che non richiedono l'assistenza di un rappresentante legale e in cui la parte non è assistita, gli atti processuali possono anche essere consegnati brevi manu al cancelliere o inviati tramite raccomandata o via fax (articolo 144, comma 7, del codice di procedura civile).

Per quanto riguarda le procedure di inventario, vedere le risposte alle domande 4 e 6.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Citius

Se il convenuto desidera contestare, il trattamento del fascicolo prosegue elettronicamente sebbene alcuni documenti siano stampati.

Il fascicolo fisico della causa deve contenere solo gli atti e i documenti del procedimento che, essendo rilevanti ai fini della decisione nel merito della causa, sono indicati dal giudice in una decisione motivata per ciascuna causa. Non sono ritenuti rilevanti (articolo 28, comma 1, del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013):

- a) le domande di modifica delle date di udienza;
- b) le comunicazioni amministrative e gli avvisi di esecuzione riguardanti solo la gestione dei procedimenti e le relative risposte, come:
 - i) gli ordini di comparizione oppure le notificazioni o le comunicazioni alle parti;
 - ii) gli avvisi di fissazione delle udienze;
 - iii) gli avvisi di rinvio al pubblico ministero;
 - iv) gli avvisi di indagine da parte di diversi servizi, per esempio polizia criminale, uffici anagrafici, l'Istituto nazionale di medicina legale e di scienza forense (*Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.*), la direzione generale del reinserimento e dei servizi penitenziari (*Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais*) o la direzione generale della sicurezza sociale (*Direcção-Geral da Segurança Social*);
 - v) i visti del pubblico ministero e del giudice;
- c) l'accettazione della nomina dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione o comunicazione di un atto di citazione;
- d) le comunicazioni interne;
- e) i certificati negativi risultanti dalla consultazione delle banche dati dei servizi della pubblica amministrazione;
- f) gli atti specifici, le notificazioni o comunicazioni dell'ufficiale giudiziario.

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Il notaio deve registrare sulla piattaforma tutte le fasi del procedimento in modo che ogni fase possa essere individuata e una copia degli atti relativi a detta fase come pure qualunque altro documento di accompagnamento possano essere reperiti (articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Tutti gli atti formali di una qualsiasi delle parti in causa, non presentati elettronicamente, devono essere digitalizzati dal notaio e registrati nel fascicolo della rispettiva procedura d'inventario (articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Qualora la digitalizzazione summenzionata sia impossibile a causa delle caratteristiche dell'atto processuale o di un documento presentato dalla parte interessata, il notaio deve registrare l'atto sulla piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario, indicando che l'atto o il documento in questione può essere consultato presso lo studio notarile (articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Se il convenuto non contesta, il trattamento del fascicolo segue la procedura applicabile e prosegue elettronicamente fino alla decisione definitiva. Alcuni documenti sono stampati come spiegato nella risposta alla domanda precedente.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Si vedano le risposte alle domande 2 e 4.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Citius

Per informazioni sui casi in cui il diritto consente la notificazione o comunicazione di atti via internet, consultare la scheda *Notificazione e comunicazione di atti – Portogallo*, in particolare le risposte alle domande 5 e 6.

La notificazione per via elettronica, quando ammissibile, viene effettuata tramite la piattaforma *Citius* che garantisce automaticamente che l'atto è disponibile e può essere consultato all'indirizzo:

<https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx>

(Articolo 25, comma 1, del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013)

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Le notificazioni del notaio ai rappresentanti legali delle parti già intervenute in causa sono effettuate tramite la piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario, nello spazio ristretto, riservato nel suddetto sistema al rappresentante legale. La notificazione o comunicazione è considerata come andata a buon fine il terzo giorno successivo alla messa a disposizione del documento nello spazio ristretto riservato al rappresentante legale nel sistema o, se quel giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo (articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Quando sulla piattaforma il documento è reso disponibile nello spazio riservato al rappresentante legale, un messaggio è immediatamente inviato all'indirizzo di posta elettronica precedentemente fornito (articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Le notificazioni o comunicazioni trasmesse direttamente alle parti sono notificate in formato cartaceo conformemente al codice di procedura civile (articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013) e sono registrate sulla piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario e firmate elettronicamente dal funzionario responsabile (articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Per informazioni sui casi in cui il diritto consente la notificazione o comunicazione di decisioni giudiziarie via internet, consultare la scheda *Notificazione e comunicazione di atti – Portogallo*, in particolare le risposte alle domande 5 e 6.

Le decisioni giudiziarie sono inserite sulla piattaforma *Citius* - magistrati giudicanti (*CitiusMagistrados Judiciais*) e sono rese disponibili sulla piattaforma *Citius*.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, è possibile presentare per via elettronica: la domanda di autorizzazione a proporre ricorso, motivi del ricorso e risposte, atti processuali e l'opposizione contro le decisioni di rigetto o di rinvio dei ricorsi (articolo 15 del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Per quanto riguarda la notificazione o comunicazione della decisione relativa all'impugnazione, consultare la risposta alla domanda 13.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, è possibile avviare un procedimento di esecuzione via internet.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Citius

Qualsiasi parte nel procedimento (attore, convenuto, creditore (parte che chiede il recupero forzato dei crediti), debitore (parte contro la quale è stato concesso un titolo esecutivo), imputato, assistente, altre parti nel procedimento ecc.) può consultare gli atti processuali di una causa pendente dinanzi a un tribunale specializzato, amministrativo e tributario dal proprio domicilio o da qualsiasi altro luogo con accesso a internet, utilizzando la tessera del cittadino o la chiave digitale mobile per l'autenticazione (articolo 27-A del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Tale consultazione è disponibile entro i limiti stabiliti dalla legge per quanto riguarda la pubblicità della procedura (ad esempio nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei procedimenti giudiziari).

I documenti possono essere consultati online all'indirizzo seguente:

<https://processos.tribunais.org.pt/>

Una serie di domande e risposte generali sull'uso del servizio di consultazione degli atti giudiziari è disponibile al seguente indirizzo:

<https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes>

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Le parti e i loro rappresentanti legali possono consultare le procedure di inventario sulla piattaforma dedicata (articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Le parti possono accedere a tale sistema esclusivamente a fini di consultazione utilizzando un codice fornito dal notaio al momento della prima notificazione o comunicazione di atti alla parte interessata (articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Legislazione applicabile

[Legge n. 41/2013 del 26 giugno 2013](#) – Codice di procedura civile

[Decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013](#) – Gestione elettronica dei procedimenti giudiziari

[Legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019](#) – Quadro giuridico relativo all'inventario notarile

[Decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013](#) – Il decreto disciplina la gestione degli atti e le modalità delle procedure di inventario

[Regolamento \(UE\) n. 679/2016 del 27 aprile 2016](#) – Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell'UE

[Decreto ministeriale n. 419-A/2009 del 17 aprile 2009](#) – Il decreto disciplina le spese giudiziarie, le ammende e altre sanzioni

[Decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008](#) – Regolamento sulle spese giudiziarie

Link utili

[Portale Citius](#)

[Portale della giustizia](#)

[Direzione generale dell'amministrazione della giustizia](#)

[Direzione generale per la politica in materia di giustizia](#)

[Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari](#)

Nota:

Le informazioni contenute nella presente scheda non vincolano il punto di contatto della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE civile), né i tribunali o altri organi o autorità. È sempre obbligatoria la lettura dei testi giuridici in vigore. Queste informazioni sono aggiornate regolarmente e sono soggette a un'interpretazione evolutiva della giurisprudenza.

Ultimo aggiornamento: 29/08/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGCE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Romania

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Ai sensi dell'articolo 199, primo comma, del Codice di procedura civile, l'atto introduttivo può essere depositato personalmente o tramite un rappresentante, ricevuto per posta, a mezzo di corriere postale, fax, oppure scannerizzato e inviato per e-mail o come documento elettronico.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Gli atti introduttivi possono essere presentati previa scannerizzazione e inviati per e-mail o come documenti elettronici per quanto riguarda i procedimenti civili. Non esistono procedimenti che prevedono l'accessibilità unicamente via internet.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari? Questo servizio è sempre disponibile.

In base all'articolo 199 del codice di procedura civile, l'atto introduttivo, depositato personalmente o tramite un rappresentante, ricevuto per posta, a mezzo di corriere postale, via fax, oppure scannerizzato e inviato via e-mail o come documento elettronico viene registrato e riporta data certa grazie all'apposizione di un timbro. Dopo la registrazione, l'atto introduttivo e i documenti che l'accompagnano ai quali sono eventualmente allegati le prove (così come sono state inviate all'organo giurisdizionale) sono depositati presso l'ufficio del presidente dell'organo giurisdizionale stesso o presso la persona designata da quest'ultimo che adotta immediatamente misure dirette ad assegnare in modo aleatorio la causa a un giudice o a un collegio giudicante, conformemente alla legge.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Il codice di procedura civile non prevede l'utilizzo di formulari standard per adire il giudice competente. Le norme di procedura civile ordinaria stabiliscono il contenuto e la forma di talune domande da introdurre al giudice civile (ad esempio: l'atto introduttivo, la comparsa di risposta, la domanda riconvenzionale).

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La trasmissione e la conservazione delle informazioni sono garantite con l'aiuto di un sistema di messaggia elettronica come i "firewall", i certificati, gli antivirus, i controlli di accesso basati sul ruolo ecc, oltre all'applicazione delle buone pratiche nel settore.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Conformemente all'articolo 148, commi 2 e 5 del codice di procedura civile, le domande indirizzate ai giudici possono essere formulate anche per mezzo di un documento elettronico, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge. La domanda deve altresì contenere una firma. Quest'ultima può essere apposta su un documento scannerizzato e inviato tramite email. La firma può essere elettronica qualora l'atto introduttivo sia un documento elettronico, inviato via e-mail.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sì, le spese processuali vanno corrisposte in base al decreto urgente del governo n. 80/2013 sui diritti cancelleria, ma il relativo importo non differisce. I diritti di cancelleria vengono versati dalla persona che deve corrispondere il relativo importo in contanti, con bonifico bancario oppure con bonifico online, su un conto distinto appartenente alle entrate dell'ente locale intitolato "Diritti di cancelleria e altri diritti" della divisione amministrativa territoriale nella quale la persona fisica ha il suo domicilio o la sua residenza oppure, eventualmente, nella quale la persona giuridica ha la sua sede legale. Nel caso in cui la persona che deve versare il suddetto importo non abbia né il domicilio né la residenza e né la sua sede in Romania, i relativi diritti di cancelleria vanno versati su un conto appartenente alle entrate dell'ente locale della divisione amministrativa territoriale nella quale si trova la sede dell'organo giurisdizionale adito.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, alle stesse condizioni previste per la rinuncia all'azione da parte dell'attore. In base all'articolo 406 del codice di procedura civile, l'attore può in qualsiasi momento rinunciare all'azione sia oralmente (nel corso di un'udienza), sia con istanza scritta.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Il convenuto non è tenuto a utilizzare internet.

Conformemente all'articolo 149, comma 4, e all'articolo 154, commi 6 e 6 bis, del codice di procedura civile, le citazioni e tutti gli atti processuali vengono notificati d'ufficio dai funzionari incaricati dall'organo giurisdizionale o da qualsiasi altro impiegato o funzionario dello stesso organo giurisdizionale, ma anche da funzionari o impiegati di altri organi giurisdizionali nelle circoscrizioni in cui si trova il destinatario dell'atto. Le citazioni e gli altri atti possono essere notificati dalla cancelleria via fax, via e-mail o tramite altri mezzi che possano trasmettere il testo dell'atto e che possano rilasciare ricevuta, nel caso in cui la parte abbia indicato all'organo giurisdizionale i dati idonei a tal fine. La notifica degli atti è corredata della firma elettronica per esteso dell'organo giurisdizionale, in sostituzione della firma del cancelliere dell'udienza nelle menzioni obbligatorie della citazione. Ogni organo giurisdizionale è dotato di una firma elettronica per esteso destinata alle notifiche e agli atti processuali. Questi si considerano notificati nel momento in cui si riceve il messaggio da parte del sistema utilizzato da cui risulta che sono arrivati al destinatario conformemente ai dati forniti da quest'ultimo.

La notifica delle decisioni giudiziarie è fatta d'ufficio per posta elettronica se la parte ha comunicato all'organo giurisdizionale i dati pertinenti a tal fine o l'organo giurisdizionale ne ha fatto espressa richiesta al momento del procedimento. La notifica è corredata della firma elettronica estesa dell'organo giurisdizionale, in sostituzione della firma del cancelliere dell'udienza. Le decisioni si considerano notificate nel momento in cui si riceve il messaggio da parte del sistema utilizzato da cui risulta che sono arrivati al destinatario conformemente ai dati forniti da quest'ultimo.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

L'atto contenente la risposta all'azione avviata viene notificato allo stesso modo di un atto processuale. V. la risposta al quesito 9.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Conformemente all'articolo 208 del codice di procedura civile, le conseguenze in caso di mancata reazione all'azione intentata nel termine previsto dalla legge sono le stesse, qualunque sia il modo in cui la difesa viene presentata. Il fatto di non rispondere all'azione intentata comporta la decadenza del convenuto dalla possibilità di fornire nuove prove e di presentare controdeduzioni (salvo quelle di cui all'ordine pubblico) a meno che la legge disponga diversamente.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

V. la risposta al quesito 9.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

V. la risposta al quesito 9.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

V. la risposta al quesito 9.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

V. la risposta ai quesiti 1 e 9.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Gli atti processuali appartenenti alla fase del procedimento d'esecuzione forzata sono soggetti alle stesse norme di diritto comune per quanto riguarda la notifica degli atti processuali. V. la risposta al quesito 1.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Senza oggetto. Tuttavia, il [portale degli organi giurisdizionali](#) oppure i punti d'informazioni situati nei locali di alcuni organi giurisdizionali danno accesso a un riassunto delle decisioni in base al numero del fascicolo, dell'oggetto della causa e dei nomi delle parti. In futuro si prevede che i fascicoli di causa possano essere consultati da casa, previa corresponsione di un diritto.

Ultimo aggiornamento: 01/09/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Slovenia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, il codice di procedura civile (*Zakon o pravdnem postopku*, in prosieguo "ZPP") permette di presentare le domande nei procedimenti civili in formato elettronico e di intraprendere un procedimento giudiziario via Internet.

Più in particolare, l'articolo 105 *ter* stabilisce che nei procedimenti civili le richieste devono essere presentate per iscritto. Una richiesta scritta è un atto scritto a mano o stampato e firmato personalmente dall'istante (richiesta in forma cartacea) o una domanda in forma elettronica recante una firma elettronica equivalente a una firma autografa. Una richiesta in forma cartacea può essere inviata per posta, utilizzando tecnologie di comunicazione, può essere consegnata all'organo destinatario direttamente dalla persona interessata o attraverso un intermediario professionalmente qualificato (*poslovni ponudnik*). La domanda in forma elettronica viene trasmessa per via elettronica al sistema informatico giudiziario che ne conferma automaticamente la ricezione.

Nonostante le vigenti disposizioni (leggi e regolamenti di attuazione) sulle procedure in materia civile e commerciale, attualmente solo i procedimenti inclusi nel sito Internet della giustizia elettronica (*e-Sodstvo*) possono essere avviati tramite Internet o per via elettronica: per quanto riguarda i procedimenti esecutivi, è possibile presentare la richiesta di esecuzione e altre richieste in formato elettronico, nonché emettere e consegnare atti giudiziari la cui notifica elettronica è obbligatoria per alcuni indirizzi (notai e avvocati), trasmettere richieste ed emettere decisioni inerenti a procedure di insolvenza, iscriversi ed emettere decisioni relative al registro catastale.

Il sito web della giustizia elettronica è stato istituito in Slovenia a tale scopo e permette agli interessati di presentare documenti scritti in forma elettronica attraverso [questo indirizzo](#).

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il deposito di domande elettroniche e la notificazione di documenti attraverso mezzi elettronici sono possibili nell'ambito delle procedure e dei procedimenti giurisdizionali in materia civile, ove vengano applicate le disposizioni del ZPP.

I procedimenti per l'iscrizione nei registri immobiliari **possono essere avviati solo elettronicamente, poiché l'articolo 125 bis della legge sul registro catastale (*Zakon o zemljiški knjigi*, nel prosieguo "ZZK-1")** prevede la presentazione obbligatoria dei documenti per via elettronica; ciononostante, l'attore può anche presentare una richiesta di registrazione di un diritto di proprietà a suo favore con priorità di iscrizione nei registri del tribunale presentandosi personalmente all'organo giurisdizionale catastale competente per la zona in cui è situato l'immobile in questione, durante l'orario di apertura, se è provvisto di tutti i documenti a sostegno della domanda a tal fine richiesti dall'articolo 142, primo comma, della legge applicabile e se, allo stesso tempo, paga le apposite spese giudiziali. Un attore che abbia presentato personalmente una domanda elettronica di iscrizione nei registri immobiliari e un notaio, un avvocato, una società immobiliare o un pubblico ministero che agiscano in rappresentanza di una parte in una procedura catastale, devono presentare elettronicamente tutte le relative istanze (articolo 125 bis, quarto comma, ZZK-1).

Riguardo agli altri procedimenti che possono essere avviati elettronicamente, la legge consente ancora di presentare le domande su supporto cartaceo.

Procedure di esecuzione: Secondo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, della legge relativa all'esecuzione e alla garanzia dei debiti (*Zakon o izvršbi in zavarovanju*, in appresso "ZIZ"), il ministro della Giustizia determina le tipologie delle procedure esecutive in cui viene ammesso il deposito elettronico e il trattamento automatizzato delle domande, e stabilisce le modalità di svolgimento di dette procedure. In base a tale disposizione, l'allegato 5 alle Norme relative ai moduli, alle tipologie delle procedure di esecuzione e alla procedura automatizzata di esecuzione stabilisce quali domande elettroniche possono essere presentate dal richiedente attraverso il le pagine del sito web della giustizia elettronica relative alle procedure di esecuzione (*e-Izvršba*). Le parti possono presentare tutte le domande per via elettronica attraverso il sito Internet secondario per le procedure di esecuzione.

Procedure di insolvenza: il liquidatore è tenuto a presentare al giudice i suoi rapporti, gli elenchi dei crediti accertati e gli altri documenti in formato elettronico, con apposizione della firma elettronica sicura verificata mediante certificato qualificato (articolo 98 della legge relativa alle operazioni finanziarie, all'insolvenza e alla liquidazione coatta/*Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju*, ZFPPIPP). Un avvocato che rappresenta una parte in una procedura di insolvenza è tenuto a presentare la notifica dei crediti e le altre istanze della parte in formato elettronico, con firma elettronica sicura verificata mediante certificato qualificato (articolo 123 bis, ZFPPIPP); l'inosservanza di tali condizioni comporta il rigetto dell'istanza da parte del giudice. Tutti i documenti sono trasmessi elettronicamente all'avvocato della parte del procedimento di insolvenza e al liquidatore a un indirizzo di posta elettronica sicuro.

Analogamente, il giudice emana l'originale della decisione o dell'ordinanza in formato elettronico, a conclusione di una procedura d'insolvenza, e appone la propria firma elettronica verificata mediante certificato qualificato (articolo 124, ZFPPIPP).

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Il sistema della giustizia elettronica deve permettere agli utenti di effettuare transazioni elettroniche nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 20. In linea di principio, gli utenti effettuano le loro operazioni a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana, in quanto le suddette restrizioni di orario si applicano nei casi in cui il sistema venga sottoposto ad aggiornamento tecnico.

L'articolo 112, ZPP stabilisce che, quando una richiesta è presentata elettronicamente, si considera l'ora in cui viene ricevuta dal sistema informatico come il momento di presentazione all'ufficio giudiziario destinatario. Le Norme sulle transazioni elettroniche nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile, in quanto normativa di attuazione, stabiliscono che, quando una domanda elettronica è soggetta ad un termine, si considera come momento di presentazione della stessa il momento in cui viene ricevuta dal server che gestisce il modulo di registrazione elettronica per la tipologia di procedimento civile in cui viene presentata la richiesta (articolo 18 delle Norme).

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Se la parte non standardizzata della domanda elettronica è redatta originariamente come documento informatico, essa deve essere allegata alla transazione elettronica in formato PDF/A. L'utente deve convertire in formato elettronico la parte testuale non standardizzata di una domanda elettronica che sia stata redatta originariamente come documento scritto, nonché tutti i documenti cartacei allegati, effettuando una scansione degli stessi al fine di allegarli alla transazione elettronica. Un documento elettronico ottenuto in tal modo deve rispettare i seguenti requisiti:

formato PDF/A con caratteri in bianco e nero;

risoluzione compresa tra 240 dpi e 300 dpi;

se il documento scritto è composto da svariate pagine, tutte le pagine devono essere incluse in un unico file PDF, in modo da evitare pagine vuote intermedie;

se vengono allegati due o più documenti, ciascun documento deve essere contenuto nel proprio file PDF.

Se un documento informatico allegato a una transazione elettronica non soddisfa i suddetti criteri, la domanda elettronica si considera incompleta (articolo 19 delle Norme sulle transazioni elettroniche nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile).

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Il sistema informatico della giustizia è ospitato dalla rete sicura del governo (HKOM) e i dati sono archiviati sul server centrale della rete HKOM.

L'accesso alle informazioni conservate è soggetto al regime dei diritti regolati dal centro delle tecnologie dell'informazione presso la Corte suprema della Repubblica di Slovenia (*Vrhovno sodišče Republike Slovenije*), in conformità delle Norme sulle transazioni elettroniche nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile. Ciascun utente del sistema informatico della giustizia e degli altri tre siti secondari deve registrarsi con l'apposito sistema di sicurezza prima di procedere alle transazioni elettroniche. Le categorie di utenti si distinguono in base al livello di presentazione all'interno del sistema di informazione (utenti ordinari, utenti registrati e utenti qualificati). La quantità dei diritti dell'utente (transazioni elettroniche) che possono essere esercitati sul sito principale e sui siti secondari dipende dalla categoria cui appartiene l'utente.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Ogni domanda elettronica deve essere sottoscritta dal richiedente mediante firma elettronica (utilizzo di un certificato digitale qualificato). Il sistema informatico della giustizia appone una marca temporale su ogni domanda elettronica ricevuta, mentre il richiedente riceve una conferma elettronica automatizzata con l'indicazione dell'ora in cui la domanda è stata depositata nel sistema.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

In base alla normativa generale che regola il pagamento delle spese giudiziali contenuta nell'omonima legge (*Zakon o sodnih taksah, ZST-1*), in Slovenia le spese giudiziali devono essere pagate presso gli uffici giudiziari conformemente alle disposizioni della legge vigente. In linea di principio la legge non distingue tra procedimento elettronico e non elettronico, ma incoraggia la presentazione delle richieste di esecuzione per via elettronica, in quanto le spese della presentazione per via elettronica sono inferiori del 20 % rispetto a quelle della presentazione in forma cartacea.

Procedimenti di esecuzione:

un ordine di pagamento viene emesso al momento della presentazione della domanda, in cui si invita il richiedente ad effettuare il pagamento delle spese giudiziali entro otto giorni dalla ricezione dell'ordine, versando la somma dovuta sull'apposito conto e riportando il riferimento indicato sull'ordine stesso. L'ordine di pagamento si considera consegnato nel momento in cui il richiedente o il suo rappresentante deposita la domanda elettronica.

Se il richiedente omette di pagare la tassa giudiziaria secondo le modalità e nei termini indicati nell'ordine di pagamento, e le condizioni di esenzione, pagamento ritardato o pagamento a rate delle spese giudiziali non sono soddisfatte, la domanda si considera ritirata. L'unica eccezione riguarda una richiesta di esecuzione elettronica basata su un documento autentico, caso in cui l'obbligo di pagamento sorge nel momento in cui la richiesta viene inserita nel sistema informatico. Il richiedente non riceve un ordine pagamento, ma i dettagli necessari per pagare le tasse giudiziarie. Quando un richiedente omette di pagare le spese relative ad una richiesta di esecuzione elettronica basata su un documento autentico, rilasciato sotto la responsabilità del Dipartimento centrale per i servizi di autenticazione (*centralni oddelek za verodostojno listino, COVL*), entro otto giorni dall'invio della richiesta, si considera che la domanda non sia stata presentata.

Non esistono differenze per il pagamento delle spese giudiziali in generale e il pagamento di quelle relative alle domande di esecuzione elettroniche diverse dalle richieste di esecuzione basate su un documento autentico. Qualora il richiedente presenti una richiesta di esecuzione basata su un documento autentico su supporto cartaceo e non paghi le spese giudiziali conformemente alle indicazioni riportate sul modulo di richiesta, riceverà dal tribunale un ordine di pagamento.

Procedimenti relativi al registro immobiliare: nei casi in cui è previsto il pagamento di spese per l'iscrizione di un diritto nel registro catastale o per inoltrare qualsiasi altra domanda elettronica, viene emesso un ordine di pagamento al momento della presentazione della domanda, in cui si invita il richiedente ad effettuare il pagamento entro otto giorni dalla ricezione dell'ordine, versando la somma dovuta sull'apposito conto e riportando il riferimento indicato sull'ordine stesso. L'ordine di pagamento si considera consegnato nel momento in cui il richiedente o il suo rappresentante deposita la domanda elettronica. Se il richiedente omette di pagare le spese giudiziali secondo le modalità e nei termini indicati nell'ordine di pagamento, la domanda si considera ritirata.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui venga ritirata una domanda giudiziale presentata in forma elettronica oppure cartacea. Nell'ambito delle procedure elettroniche di esecuzione, insolvenza e iscrizione nel registro catastale, una richiesta può essere ritirata anche per via elettronica.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Come è stato ricordato nel precedente punto 1, nonostante l'esistenza di disposizioni di legge per il deposito elettronico delle domande giudiziali, tale procedura non è ancora applicabile a tutti i procedimenti civili.

Le Norme relative ai moduli, alle tipologie delle procedure di esecuzione e alla procedura automatizzata di esecuzione contengono un elenco di domande e di altri documenti che possono essere inviati per via elettronica nell'ambito di una procedura di esecuzione. Se, nell'ambito di tale procedura, un debitore vuole presentare le sue difese o una domanda elettronica attraverso il sistema informatico della giustizia (sul sito secondario relativo alle procedure di esecuzione), egli deve rispettare i requisiti stabiliti per un utente esterno qualificato del sistema informatico della giustizia (casella di posta elettronica aperta e sicura, certificato digitale qualificato rilasciato da un certificatore sloveno e legato a numero di codice fiscale), assieme ad altre condizioni che variano a seconda della categoria cui appartiene l'utente (articolo 12 delle Norme sulle transazioni elettroniche nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile). Si veda la risposta al punto 2 circa gli obblighi applicabili ad alcuni utenti in merito alla presentazione di documenti in formato elettronico e quelli delle parti dei procedimenti di insolvenza.

Anche le opposizioni o altri mezzi di difesa possono essere presentati online nell'ambito dei procedimenti relativi al registro catastale nonché in determinate procedure di esecuzione. Alcuni partecipanti (avvocati, notai, organismi statali, società immobiliari) nei procedimenti relativi al registro catastale sono obbligati a presentare tutti i documenti necessari per via elettronica.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Se la controparte non contesta la domanda, il procedimento elettronico prosegue secondo le stesse norme applicabili al procedimento scritto nei casi di cui trattasi. Dopo la scadenza del termine impartito al debitore o al convenuto per presentare una memoria di risposta, il giudice emana una decisione.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

V. la risposta alla domanda n. 10 – domanda identica.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

L'articolo 16 bis, ZPP stabilisce che il supporto elettronico e quello cartaceo si equivalgono se i dati in forma elettronica possono essere elaborati dall'ufficio giudiziario abilitato e se sono accessibili e adatti per un uso successivo, e che i dati in forma elettronica non possono essere considerati privi di valore

probatorio a causa del loro formato. Analoghe disposizioni sono contenute nella legge relativa alle transazioni elettroniche e alla firma digitale (articolo 13, primo comma, *Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu*).

Gli atti e le prove possono essere presentati in forma elettronica nelle procedure di esecuzione e di garanzia del credito. Per quanto riguarda la conformità alle specifiche tecniche, quando non si tratta di una domanda elettronica ma di un documento elettronico (allegato), l'articolo 2, primo e secondo comma, delle Norme sui documenti elettronici si applica *mutatis mutandis*. V. anche la risposta al punto 4.

I documenti possono essere presentati anche in forma elettronica. Una domanda elettronica è un documento elettronico contenente l'istanza di una parte di un procedimento giudiziario civile (Norme sulle transazioni elettroniche nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile). Le stesse disposizioni definiscono il concetto di "allegato elettronico", ossia un documento scritto convertito in un documento informatico e allegato a una domanda elettronica. L'utente deposita una domanda elettronica selezionando la transazione elettronica appropriata sul sito web della giustizia elettronica e inserendo l'informazione contenuta nella parte standardizzata della domanda nell'apposito campo del modulo online. Qualora nella domanda elettronica sia inserita, per legge o a discrezione del richiedente, una parte esplicativa, l'utente crea un documento elettronico separato dal testo della parte esplicativa (la parte non standardizzata del testo della domanda elettronica), che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19 delle Norme sulle transazioni elettroniche nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile, e allega tale documento elettronico alla transazione elettronica per la procedura di esecuzione. L'utente appone la propria firma elettronica sicura. Le stesse regole valgono per gli allegati a corredo delle domande elettroniche. V. anche le risposte ai precedenti punti. Per le procedure relative al registro catastale è stata stabilita una norma speciale al fine di garantire la certezza del diritto, e per il fatto che il documento convertito in formato elettronico acquista il carattere (valore probatorio) di un documento originale, secondo la quale soltanto un notaio, in quanto figura che gode di pubblica fiducia, può convertire le scritture private (contratti) in documenti elettronici. Il notaio è inoltre tenuto, in forza delle disposizioni sulla custodia degli atti notarili, a conservare tale documento, fino alla sua iscrizione definitiva nel registro catastale. Una parte/ricorrente può convertire autonomamente in formato elettronico gli altri documenti che costituiscono i presupposti per la registrazione (decisioni giudiziarie e altre delibere di organismi pubblici).

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Ai sensi delle Norme sulle transazioni elettroniche nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile, una decisione giudiziaria in forma elettronica è considerata una decisione giudiziaria originale. In caso di utilizzo del sistema elettronico di notificazione, una copia della decisione giudiziaria elettronica viene trasmessa come documento informatico. Se la notificazione viene effettuata tramite posta ordinaria, si trasmette una copia stampata della decisione elettronica.

*Occorre sottolineare che, nella pratica, e nonostante le disposizioni normative vigenti, non è attualmente possibile inviare documenti per via elettronica nelle cause in materia civile e commerciale, ad eccezione dei procedimenti di insolvenza e relativi al registro catastale. A partire dal 10 aprile 2014, anche i documenti giudiziari vengono trasmessi agli avvocati e agli ufficiali giudiziari in forma elettronica, ossia attraverso mezzi informatici.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Sì, una sentenza o una decisione resa elettronicamente è sottoscritta con firma elettronica sicura dal presidente del collegio giudicante e reca il timbro elettronico sicuro dell'organo giurisdizionale, verificati sulla base di un certificato qualificato. Se la firma elettronica sicura del presidente del collegio è verificata con certificato qualificato recante indicazione dell'organo giurisdizionale, il timbro elettronico di quest'ultimo non è richiesto. Le sentenze trattate in modo automatizzato dal sistema informatico possono recare un facsimile al posto della firma e del timbro.

Una decisione emanata su supporto cartaceo o elettronico può essere notificata alle parti sotto forma di copia certificata, di copia elettronica (digitalizzata) oppure su supporto elettronico. V. anche la risposta al punto 13.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Come è stato menzionato nei precedenti punti, nonostante l'esistenza di disposizioni normative in materia, le domande giudiziali, incluse le impugnazioni, non possono essere presentate per via elettronica in tutti i procedimenti, sebbene la presentazione per via elettronica sia possibile nelle procedure di esecuzione, d'insolvenza e nelle procedure relative al registro immobiliare, qualora il richiedente soddisfi i requisiti applicabili agli utenti del sistema elettronico della giustizia. V. anche le risposte ai precedenti punti.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, è possibile avviare un procedimento elettronico di esecuzione attraverso il sito web della giustizia elettronica. Il richiedente può presentare una domanda di esecuzione basata su un documento autentico attraverso il sito web della giustizia elettronica (sul sito secondario per le procedure di esecuzione), in qualità di utente esterno registrato e qualificato. Il richiedente può presentare una domanda di esecuzione sulla base di un titolo esecutivo e una richiesta di garanzia del credito attraverso il sito secondario per le procedure di esecuzione solo come utente esterno qualificato. Occorre sottolineare che si tratta di una procedura per l'esecuzione e la garanzia dei crediti conforme alla normativa nazionale vigente (ZIZ).

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Le parti possono consultare e copiare un documento elettronico conservato nel sistema informatico dopo aver provato la loro identità attraverso un certificato qualificato di firma elettronica.

Nell'ambito dei procedimenti di esecuzione e di garanzia dei crediti avviati dinanzi ai tribunali circondariali (*okrajna sodišča*), gli utenti che hanno presentato una domanda elettronica attraverso il sito secondario per le procedure di esecuzione possono prendere visione dei propri documenti nonché degli atti processuali relativi alla loro domanda e in cui vengono citati come parte in causa. Le Norme relative ai moduli, alle tipologie delle procedure di esecuzione e alla procedura automatizzata di esecuzione stabiliscono quali documenti sono accessibili a ciascuna categoria di utenti.

La consultazione dei documenti elettronici è ammessa anche nel caso delle procedure relative al registro immobiliare. Una differenza tra quest'ultimo tipo di procedura e quella per l'esecuzione dei crediti consiste nel fatto che tutti gli utenti registrati (ossia, non soltanto i richiedenti e le altre parti intervenienti) possono prendere visione del documento fino al momento in cui l'iscrizione nel registro catastale diventa definitiva. Gli atti processuali (domanda, decisione giudiziaria, ecc.) sono accessibili a tutti, diversamente dagli allegati, ossia i documenti, per ragioni inerenti alla salvaguardia dei dati personali delle parti.

Link correlati

<https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html>

<http://www.pisrs.si/Pis.web/>

<https://www.uradni-list.si/>

<http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov>

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Slovacchia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

I procedimenti giudiziari possono avere inizio via Internet, o più precisamente le azioni e i relativi atti possono essere esperiti in via elettronica, purché siano corredate da una firma elettronica certificata.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

La trasmissione elettronica è possibile per tutti i tipi di controversie e per tutti i tipi di documenti. Se nel corso di una controversia viene prodotto in formato elettronico un documento senza l'autorizzazione (firma elettronica certificata), ad esso deve fare seguito la produzione in formato cartaceo dello stesso o in formato elettronico con una firma elettronica certificata entro 10 giorni, altrimenti la corte rifiuterà la sua produzione. L'organo giudiziario interessato non invita l'autore del documento in formato elettronico senza autorizzazione a effettuare nuovamente il successivo invito in modo che l'irregolarità sia sanata. Per quanto riguarda la giurisdizione non contenziosa, il deposito dell'atto può venire presso qualsiasi corte distrettuale, la quale sarà obbligata a registrare il deposito dell'atto senza ritardo e a inoltrarlo alla corte territorialmente competente. Questo tipo di deposito produce gli stessi effetti del deposito presso il giudice territorialmente competente.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Sempre.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non è richiesto un formato specifico; gli atti depositati sono esaminati in funzione del loro contenuto. Se il deposito è incompleto la corte emetterà un'ordinanza con la quale invita la parte a procedere alla correzione o a integrare il deposito entro un termine non inferiore a 10 giorni.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Le condizioni per la conservazione e la trasmissione dei dati sono fissate dalla legge n. 543/2005, come modificata, concernente le norme di funzionamento interno e di cancelleria per i tribunali distrettuali, i tribunali regionali, la corte speciale e le giurisdizioni militari (*zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné sudy, krajské sudy, Špeciálny súd a vojenské sudy*) (in prosieguo: "norme di funzionamento interno e di cancelleria")

a) La procedura applicabile alla ricezione degli atti processuali depositati mediante Internet e corredate di una firma elettronica certificata è disciplinata dalla legge n. 215/2002, sulla firma elettronica e recante modifica di talune leggi, come modificata dalla legge n. 679/2004 (*zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z.*) e dal regolamento dell'ufficio nazionale di sicurezza n. 542/2002, relativo alle modalità e alla procedura da seguire per utilizzare una firma elettronica nei rapporti commerciali e amministrativi (*vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom*). Gli atti processuali così ricevuti sono trasmessi alla cancelleria che procede successivamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 delle norme di funzionamento interno e di cancelleria. La cancelleria del tribunale registra mediante un software l'avvenuto deposito.

b) Gli atti processuali non recanti una firma elettronica certificata sono immediatamente trasmessi alla cancelleria che successivamente ne dispone conformemente all'articolo 129 delle norme di funzionamento interno e di cancelleria.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Un atto processuale depositato via Internet ma sprovvisto di una firma elettronica certificata deve comunque essere inviato in formato cartaceo o in formato elettronico con firma elettronica certificata entro 10 giorni, pena la sua irricevibilità. Se il deposito è corredato da una firma elettronica certificata non occorre completarlo. Viene annotato e registrato il momento esatto del deposito.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sì, sono fatturate spese di giustizia per l'estrazione di copie dell'atto di citazione e dei suoi allegati che costituiscono il fascicolo processuale e per l'estrazione di copie dell'atto di citazione e dei suoi allegati che sono trasmessi alle parti, se il deposito è stato effettuato per via elettronica e firmato con firma elettronica certificata ai sensi della legge n. 215/2002, sulla firma elettronica e di modifica di talune altre leggi, come modificata dalla legge n. 679/2004 e dal regolamento dell'ufficio nazionale di sicurezza n. 542/2002 relativo alle modalità e alla procedura da seguire per utilizzare una firma elettronica nei rapporti commerciali e amministrativi, di EUR 0,1 per pagina, con un minimo di EUR 10 per atto di citazione o domanda introduttiva del giudizio, allegati compresi, e di almeno EUR 3 per tutti gli altri atti, allegati compresi (punto 20a dell'allegato alla legge n. 71/1992, sulle spese processuali, così modificato (*zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení*)).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, tutti i depositi possono essere annullati, mediante revoca dell'istanza, in parte o in toto.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Il convenuto ne ha la possibilità, ma non l'obbligo di farlo.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

La procedura applicabile ai depositi elettronici è fissata dalla legge n. 543/2005, come modificata, che stabilisce le norme di funzionamento interno e relative alla cancelleria per i tribunali distrettuali, regionali, per la corte speciale e per le giurisdizioni militari.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

La procedura applicabile ai depositi elettronici è fissata dalla legge n. 543/2005, come modificata, che stabilisce le norme di funzionamento interno e relative alla cancelleria per i tribunali distrettuali, regionali, per la corte speciale e per le giurisdizioni militari.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Per quanto riguarda l'amministrazione delle prove, tutti i mezzi che permettono di accertare lo stato delle cose possono servire da prove; un mezzo di prova è qualsiasi mezzo che permette di accertare lo stato delle cose. Sono ammessi in tutti i tipi di procedura. I documenti possono essere trasmessi al giudice fatto salvo il rispetto delle condizioni previste all'articolo 125 del codice di procedura civile (*Civilný sporový poriadok*).

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, i documenti scritti possono essere notificati mediante Internet. Un documento di un giudice è considerato notificato il quinto giorno successivo al suo invio anche se il destinatario non lo ha letto.

La notifica via Internet tuttavia è esclusa per quanto riguarda le sentenze e delle decisioni, le convocazioni all'udienza, e gli altri documenti scritti per i quali la legge dispone la notifica a mani proprie. Una sentenza o una decisione possono essere notificate esclusivamente a mani proprie; non è autorizzata la notifica via Internet.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

No. Un esemplare scritto di una sentenza o di una decisione è redatto utilizzando le tecnologie informatiche e avvalendosi di un modello recante l'emblema impresso della Repubblica slovacca e sul quale figura la frase: "Sentenza nel nome della Repubblica slovacca". Una sentenza scritta è firmata dal presidente del giudice collegiale o monocratico.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

L'appello può essere presentato via Internet. Qualora un appello sia depositato in forma elettronica ma sprovvisto di una firma elettronica certificata, ad esso deve seguire la produzione in formato cartaceo dello stesso o in formato elettronico con una firma elettronica certificata entro 10 giorni, altrimenti la corte rifiuterà la sua produzione. Una decisione d'appello non può essere emessa via Internet, ma deve avere esclusivamente formato cartaceo.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Una domanda di esecuzione di una sentenza può essere depositata via Internet. In tal caso e se non è corredata da una firma elettronica certificata, deve essere trasmessa anche in versione cartacea o in versione elettronica ma provvista di una firma elettronica certificata entro 10 giorni, pena l'irricevibilità della domanda.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Le parti e i loro rappresentanti legali possono consultare fascicolo processuale esclusivamente di persona e soltanto alla presenza di un impiegato del tribunale.

Il sito Internet del ministero della giustizia della Repubblica slovacca (*Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky*) permette di effettuare ricerche nella banca dati delle decisioni giudiziarie. Chiunque può cercare e consultare le decisioni, utilizzando come criterio la data della stessa, il giudice che l'ha pronunciata, il numero della causa, la forma della sentenza, la sua natura, gli istituti giuridici in gioco, gli articoli di legge che sono stati applicati i nomi e cognomi dei giudici o degli altri funzionari giudiziari che hanno reso la decisione; è possibile fare anche una ricerca per parole chiave.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Finlandia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il ricorso al trattamento automatizzato è ammesso in caso di presentazione di atti di citazione relativi a richieste non contestate, di richieste in materia di gratuito patrocinio (per richiedere la nomina di un legale o di un difensore a spese dello Stato o per la presentazione delle richieste di rimborso degli onorari e delle spese avanzate dai difensori nei confronti dello Stato) e per la richiesta di esecuzione forzata [in caso di richieste di diritto privato dirette a ottenere l'esecuzione forzata di un credito sulla base di una decisione o di una sentenza di un *käräjäoikeus* (tribunale di circoscrizione)].

In Finlandia non sono previsti procedimenti cui sia possibile accedere soltanto a mezzo Internet.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Il servizio è sempre disponibile.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Un modello (template) XML è disponibile per le società e le organizzazioni che presentano frequentemente atti di citazione. Per i cittadini e le imprese è disponibile un formulario diverso on line.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Il servizio di trattamento automatizzato presso i giudici finlandesi è garantito mediante un protocollo di trasferimento file https crittografato. Le informazioni trasmesse all'organo giurisdizionale sono conservate in un server protetto da cui le parti interessate possono scaricare i propri documenti.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Gli utenti devono accedere al sistema per scaricare i file dal server protetto.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non ci sono differenze tra le spese da sostenere per il procedimento elettronico e per quello non elettronico. I tribunali di circoscrizione addebitano i contributi al richiedente e all'attore al termine di ciascun procedimento. L'importo dipende dalla natura della causa e dalla complessità del procedimento.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Al procedimento elettronico si applicano gli stessi principi previsti per le domande presentate con strumenti ordinari non elettronici.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

I convenuti possono replicare a mezzo Internet, ma l'utilizzo di tale strumento non è obbligatorio.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Nelle cause civili non vi è alcuna differenza tra procedimenti elettronici e non elettronici.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Nelle cause civili non vi è alcuna differenza tra procedimenti elettronici e non elettronici.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Sì. Gli atti di citazione, le repliche e gli altri atti giudiziali possono essere trasmessi anche a mezzo e-mail.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

I documenti che non richiedono una conferma di ricevimento (quali repliche, citazioni a comparire alle udienze preliminare e principale e verbali della corte) possono essere inviati alle parti interessate via e-mail.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Se n'è fatta richiesta, le decisioni giudiziarie possono essere inviate alle parti interessate a mezzo e-mail. Il destinatario o il suo rappresentante deve accedere per scaricare le decisioni giudiziarie dal servizio on line.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Attualmente non è possibile presentare un'impugnazione per via elettronica.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Le richieste di esecuzione forzata dei titoli possono essere presentate in via elettronica. Il trattamento automatizzato è ammesso per le domande di diritti privato di esecuzione forzata di crediti fondati su una decisione o su una sentenza di un tribunale di circoscrizione.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Sì. Se il procedimento è stato avviato a mezzo Internet, il richiedente può controllare l'evoluzione delle sue cause accedendo a un servizio online.

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora

riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Svezia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Attualmente non è possibile avviare un procedimento civile attraverso internet. Una domanda introduttiva di procedimento civile va presentata per iscritto, con firma autografa del richiedente o dal suo rappresentante. L'obbligo di firmare tale atto costituisce un ostacolo per la presentazione elettronica dell'atto introduttivo.

Nel procedimento sommario la domanda di ingiunzione di pagamento all'[autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata](#) può essere presentata attraverso internet.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Come illustra la risposta al quesito 1, questa possibilità è prevista soltanto per i procedimenti sommari.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

Una domanda elettronica di ingiunzione di pagamento alla autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata è presentata per iscritto, munita di firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. L'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata può consentire un'eccezione al requisito di firma a chi si presume possa presentare numerose domande in modo soddisfacente e tecnicamente adeguato. Per presentare una domanda d'ingiunzione di pagamento ordinaria presso un organo giurisdizionale, non è necessario integrare la domanda elettronica con una firma autografa su carta.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale. Come illustra la risposta al quesito 12, di norma è tuttavia possibile presentare una domanda giudiziale e altri atti giudiziari che non devono essere provvisti di firma autografa.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

I documenti che non devono essere provvisti di firma autografa possono essere presentati per via elettronica. Ciò significa che, in linea di principio, è possibile presentare in forma elettronica tutti i documenti, ad eccezione della domanda introduttiva. In un caso particolare l'organo giurisdizionale può decidere che un documento archiviato elettronicamente deve essere confermato dal mittente mediante un documento recante firma originale.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

L'organo giurisdizionale può anche inviare un documento per via elettronica e la ricezione del documento va confermata ad es. tramite e-mail, se ritenuto appropriato relativamente, tra l'altro, alla normativa vigente in materia di dati personali.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Le decisioni giudiziarie sono inviate per posta, se non diversamente richiesto da una parte. Se opportuno, per es. in riferimento alle norme vigenti in materia di dati personali, il documento può essere inviato via fax o posta elettronica o in altro modo in formato elettronico.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

È possibile inviare un'impugnazione via e-mail. Se necessario, l'organo giurisdizionale può chiedere che il mittente confermi l'impugnazione trasmettendo un documento originale controfirmato.

Per quanto riguarda la notifica, cfr. risposta al quesito 13.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

La richiesta di esecuzione può essere presentata dall'avente diritto personalmente o per il tramite di un rappresentante, verbalmente o per iscritto. La richiesta verbale presuppone che il richiedente (la persona che chiede l'esecuzione) si rechi di persona presso l'autorità preposta all'esecuzione. La richiesta scritta deve essere controfirmata dal richiedente o dal suo rappresentante. L'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata può tuttavia ammettere che chi presenta numerose domande, possa avvalersi del mezzo elettronico.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

No.

Ultimo aggiornamento: 02/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Inghilterra e Galles

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, è possibile avviare un procedimento giudiziario tramite Internet utilizzando i siti [Money Claim Online \(MCOL\)](#) (domanda per il recupero di crediti online) o [Possession Claim Online \(PCOL\)](#) (domanda per la reintegrazione del possesso online). Per entrambi i sistemi esiste un *helpdesk* che può fornire assistenza (ma non consulenza legale). L'*helpdesk* è contattabile telefonicamente ai numeri 0845 601 5935 (per chi chiama dal Regno Unito) e +44 1604 619 402 (per chi chiama dall'estero).

Inoltre, le domande giudiziali che rientrano nei diversi ambiti di competenza del complesso giudiziario del *Rolls Building* di Londra (che include la *Chancery Division* della *High Court*, la *Commercial and Technology and Construction Courts*, la *Mercantile Court* e l'*Admiralty Court*) possono essere emesse elettronicamente e allo stesso modo il caso gestito elettronicamente mediante il sistema del *CE Filing* (*Courts Electronic Filing system* - sistema di deposito telematico degli atti giudiziari).

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il sistema MCOL può essere utilizzato per le azioni promosse dinanzi alla *County Court* (organo giurisdizionale di contea) di un valore prestabilito inferiore a 100 000 GBP (all'incirca 125 000 EUR), incluse le spese di giudizio e legali. L'azione deve essere intentata nei confronti di due persone al massimo, che devono avere un indirizzo in Inghilterra o Galles. Anche l'attore deve avere un indirizzo per la notificazione o comunicazione in Inghilterra o Galles.

Il sistema PCOL può essere utilizzato per presentare una domanda di reintegrazione del possesso di un terreno (inclusi immobili o parti di immobili). Ad esempio, sono incluse le domande relative alla proprietà di immobili residenziali proposte da un locatore nei confronti di un locatario, esclusivamente per arretrati nell'affitto (ma non una domanda di risoluzione del contratto di locazione), oppure da un mutuatario nei confronti di un mutuante, esclusivamente per inadempimento nel pagamento delle somme dovute in virtù del contratto di mutuo. Sono invece escluse le domande per tutti gli altri rimedi giudiziari, ad eccezione del pagamento di arretrati del canone di affitto o di somme di denaro dovute per mutui e relativi interessi e costi. Come per il sistema MCOL, tutti i convenuti devono avere un indirizzo per la notificazione e comunicazione in Inghilterra o Galles, così come il creditore deve avere un indirizzo in Inghilterra o Galles dove possono essere recapitati gli atti. L'attore deve inoltre poter indicare il codice postale per il bene oggetto della domanda di recupero, nonché avere un indirizzo di posta elettronica.

Per l'utilizzo sia del sistema MCOL che di quello PCOL, i creditori devono avere minimo 18 anni di età, non devono essere privi di capacità giuridica, non devono ricevere assistenza legale ai sensi del *Legal Aid Act 1988* (legge del 1988 sul patrocinio a spese dello Stato) e non devono essere soggetti vessatori (ossia persone cui un giudice della *High Court* ha vietato di intraprendere azioni legali dinanzi qualsiasi *County Court* in Inghilterra e Galles senza previa autorizzazione). Non possono essere proposte domande contro il governo o la Monarchia.

Cause di questo tipo non possono infatti essere promosse via Internet.

È possibile ricorrere al *CE Filing* per tutte le domande giudiziali (eccetto quelle relative alla remissione delle spese di giudizio) che sarebbero normalmente presentate dinanzi al *Rolls Building*. Per le cause non intentate attraverso il *CE Filing* si possono utilizzare entrambi i sistemi.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

I sistemi MCOL e PCOL possono essere utilizzati in qualsiasi momento. Le domande ricevute entro le ore 9:00 nei giorni di apertura degli organi giurisdizionali vengono trattate il giorno stesso. Se ricevute dopo le ore 9:00, vengono trattate il successivo giorno di apertura dell'organo giurisdizionale. Le domande vengono solitamente stampate e inviate via posta al convenuto nel giorno in cui vengono trattate.

Anche il sistema *CE Filing* è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a parte nei momenti di ordinaria manutenzione.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Per entrambi i sistemi MCOL e PCOL, l'attore dovrà completare una serie di schermate. Ciascuna schermata riguarda un'informazione specifica necessaria - ad esempio, il nome completo e l'indirizzo dell'attore, il nome e l'indirizzo del/i convenuto/i e l'importo oggetto della domanda assieme a informazioni relative alla domanda.

I sistemi MCOL e PCOL salvano automaticamente le informazioni man mano che vengono compilate nella schermata. Qualora si completi solo una parte della schermata, è possibile salvare le informazioni introdotte selezionando l'apposita opzione affissa in alto e in basso di ogni schermata. Nel sistema MCOL i dati introdotti sono conservati per 28 giorni, in modo da lasciare al creditore il tempo necessario per raccogliere ulteriori informazioni. Nel sistema PCOL le bozze delle domande vengono conservate a tempo indeterminato fino a quando la domanda non viene inoltrata e/o cancellata dall'utente.

Le informazioni iniziali sulle parti e sui rispettivi avvocati vengono inviate con un modulo online. Con il sistema *CE Filing* le parti possono caricare i documenti, come se li presentassero direttamente in formato cartaceo. L'unico vincolo è la dimensione dei file; un documento di grandi dimensioni va infatti inviato in più parti.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La sicurezza è di fondamentale importanza sia nel sistema MCOL e che nel sistema PCOL. Poiché alcune delle informazioni fornite da un creditore possono essere di natura sensibile, la sicurezza è garantita dalla scelta di uno User ID unico (identificativo univoco) e dall'uso di password. Il sito dispone inoltre di una protezione di sicurezza e codifica i dati che passano su Internet. Le parti devono comunque tenere presente che le e-mail inviate o ricevute non possono essere considerate sicure.

I creditori devono registrarsi sui sistemi MCOL e PCOL prima di poter presentare una domanda online. Una volta registrati devono scegliere uno User ID e una password. Sia lo User ID che la password devono essere di minimo 8 caratteri e massimo 12 e composti da lettere e numeri.

In aggiunta, sia sul portale MCOL sia in quello PCOL viene chiesto al creditore di selezionare una domanda di sicurezza e di fornire una risposta al momento della registrazione, che verrà utilizzata nel caso in cui il creditore dimentichi la password. In tal caso il sistema invierà la password via e-mail se la risposta alla domanda di sicurezza è corretta. D'altro canto, se dimenticato, lo User ID non può più essere recuperato.

Il *CE Filing* è un sistema sicuro per la trasmissione di informazioni tra gli organi giurisdizionali, le parti e i loro istituti di credito.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

L'apposizione della firma elettronica non è necessaria, ma si applica la procedura di accesso descritta nella risposta alla domanda 5. L'ora di trasmissione di una domanda è determinata, come precisato nella risposta alla domanda 3, il giorno in cui viene trattata nel sistema.

Il *CE Filing* è un metodo di deposito degli atti e pertanto l'apposizione della firma elettronica non è necessaria. L'ora della trasmissione coincide con quella del pagamento delle relative spese o con quella prevista dalle norme pertinenti.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Alle domande online si applicano tariffe più basse rispetto a quelle in formato cartaceo, tenuto conto del minore impiego di risorse per il personale giudiziario. Le spese di giudizio devono essere pagate, sia per il sistema MCOL che per il sistema PCOL, con carta di credito o di debito. Il sistema PCOL consente inoltre il pagamento con addebito diretto per organizzazioni e avvocati. Le persone aventi diritto a chiedere la remissione delle spese di giudizio non possono utilizzare i sistemi MCOL e PCOL. Laddove si chieda la remissione delle spese di giudizio, la richiesta deve essere corredata di prove che possono essere verificate da un funzionario dell'organo giurisdizionale. Per questo motivo le domande di remissione delle spese di giudizio non sono disponibili online. I richiedenti che ritengano di soddisfare i requisiti per la remissione delle spese devono contattare l'organo giurisdizionale locale e presentare *brevis manu* la domanda di remissione assieme alla richiesta.

Le spese da pagare sono le stesse applicate ai casi trattati in formato cartaceo e vanno pagate con carta di credito o tramite acconto.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

È possibile annullare le domande giudiziali e le istanze effettuate attraverso i sistemi MCOL e PCOL prima di inviarle. Una volta inviate non possono più essere cancellate. Una volta intentata l'azione di giudizio, è possibile annullare un procedimento via MCOL o PCOL negli stessi modi previsti per le

procedure non elettroniche. Le spese di giudizio non possono essere rimborsate se la domanda di annullamento è presentata dopo l'avvio dell'azione in giudizio.

Nell'ambito del *CE filing* una causa può essere ritirata negli stessi modi previsti per le cause presentate in formato cartaceo.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Se una domanda è stata inviata via MCOL o PCOL, il convenuto può rispondere elettronicamente utilizzando la password per l'accesso indicata sulla prima pagina del modulo per l'introduzione della domanda. Rispondere via Internet non è obbligatorio.

Una causa avviata attraverso *CF Filing* continuerà, in assenza di disposizioni contrarie, a essere trattata elettronicamente.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Il convenuto può rispondere online a una domanda giudiziale presentata via il MCOL in cinque modi. Può:

liquidare il credito per intero;

riconoscere completamente il debito;

riconoscere parzialmente il debito;

depositare un atto di conferma della notificazione o comunicazione;

contestare la domanda;

presentare una domanda riconvenzionale contro l'attore.

Qualora il convenuto presenti le proprie difese, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale della sua zona di residenza. Qualora presenti una domanda riconvenzionale, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale opportuno. In entrambe le circostanze la causa procederà come se fosse stata trattata in formato cartaceo.

Se il convenuto procede al riconoscimento parziale del debito, al creditore verrà chiesto se è disposto ad accettare tale riconoscimento. Laddove accetti, l'attore può chiedere al giudice di emettere una sentenza nei confronti del convenuto e di indirizzargli un'ingiunzione di pagamento. Qualora non accetti, il caso proseguirà come causa contestata.

Se il convenuto risponde alla domanda di reintegrazione del possesso, all'attore viene notificata o comunicata una copia della risposta, che viene inserita nel fascicolo giudiziario per l'udienza iniziale in materia di reintegrazione del possesso. Sul sistema PCOL i convenuti possono compilare il modulo di risposta, che consiste in una dichiarazione dei redditi, da trasmettere prima dell'udienza.

Il convenuto in una causa avviata mediante *CE Filing* ha le stesse opzioni di un convenuto in una causa non intentata per via elettronica.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Se il convenuto non risponde alla domanda, il creditore può chiedere l'emissione di una sentenza contumaciale online sul sistema MCOL. La richiesta può essere effettuata selezionando l'opzione *Judgement Start* (emissione della sentenza). Al creditore viene chiesto di decidere se vuole che il debitore paghi il credito a rate o in un'unica soluzione. Laddove abbia chiesto di aggiungere gli interessi al credito originario, il creditore ha il diritto di chiedere gli interessi dalla data di presentazione della domanda fino alla data di emissione della sentenza. Come per l'avvio di un'azione, se ricevute entro le ore 9:00 in un giorno di apertura dell'organo giurisdizionale, le domande di emissione di una sentenza vengono trattate alla fine dello stesso giorno. Se ricevute dopo le ore 9:00, vengono trattate il successivo giorno di apertura dell'organo giurisdizionale e potrebbero non apparire nel sistema MCOL sino al giorno successivo.

Il sistema PCOL può essere utilizzato per chiedere all'organo giurisdizionale di fissare una data per la reintegrazione del possesso nel caso in cui il convenuto non abbia rispettato i termini dell'ordinanza emessa a tal fine. Gli elementi di prova necessari devono tuttavia essere presentati direttamente all'organo giurisdizionale e non possono essere allegati alla domanda online.

La mancanza di azioni del convenuto nella procedura di una causa avviata su *CE Filing* avrà le stesse conseguenze di una causa trattata non per via elettronica.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Il sistema PCOL consente agli attori di presentare per via elettronica i seguenti documenti:

corrispondenza generale;

domanda generale;

richiesta di rinvio dell'udienza;

domanda di ritiro dell'azione

Nel sistema MCOL gli attori possono procedere elettronicamente anche a:

chiedere l'emissione di una sentenza in seguito a riconoscimento completo, riconoscimento parziale o inadempienza del convenuto;

chiedere l'emissione di un titolo esecutivo.

Gli attori e i convenuti possono trasmettere la corrispondenza elettronica ed eventuali quesiti attraverso i sistemi MCOL e PCOL. Non possono tuttavia inviare elettronicamente la corrispondenza generale né le domande.

Il sistema *CE Filing* consente invece di trasmettere tutti i documenti in formato elettronico.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Le sentenze possono essere emesse sia su MCOL che su PCOL, ma devono essere notificate o comunicate secondo le modalità previste dalle norme.

Nelle cause intentate mediante il sistema *CE Filing*, la notificazione o comunicazione è a carico della parte che ha presentato la domanda.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

I giudici non possono trasmettere le decisioni alle parti per via elettronica.

Il ricorso al sistema *CE Filing* non ha alcuna influenza sulla trasmissione delle sentenze.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

È possibile impugnare una domanda generale tramite PCOL. A parte ciò, non è possibile proporre elettronicamente nessuna impugnazione tramite PCOL o MCOL. Le decisioni non possono essere notificate o comunicate per via elettronica.

Il sistema *CE Filing* non prevede possibilità di impugnazione.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Qualora presenti una domanda di sentenza contumaciale con saldo immediato attraverso il sistema MCOL, il creditore può chiedere l'emissione di un titolo esecutivo una volta che lo stato sul sistema MCOL indica che la sentenza è stata pronunciata, purché il debitore risulti inadempiente rispetto ai termini della sentenza (sia che la sentenza sia stata emessa in contumacia o per riconoscimento). Per l'emissione del titolo esecutivo è prevista una commissione che il creditore dovrà pagare con carta di credito o di debito. Tali spese di giudizio vanno ad aggiungersi al credito dovuto. Per presentare una richiesta di emissione di un titolo esecutivo online, il creditore deve accedere al sistema utilizzando il suo User ID e la password, selezionare la domanda in questione e in seguito l'opzione "titolo esecutivo".

Il titolo esecutivo deve essere emesso per:

il pagamento dovuto in base alla sentenza;

se è possibile rateizzare l'importo, una somma minima di 50 GBP o una rata mensile, a seconda di quale sia l'importo maggiore.

Una volta emesso, il titolo viene inviato elettronicamente agli ufficiali giudiziari presso l'organo giurisdizionale del domicilio del convenuto. Gli ufficiali giudiziari metteranno in atto più tentativi per recuperare il denaro del creditore.

Il sistema MCOL non consente il ricorso ad altri metodi di esecuzione - per i quali è possibile trovare informazioni completa alla [pagina riguardante le procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria](#) per l'Inghilterra e il Galles.

Il sistema PCOL può essere utilizzato per presentare all'organo giurisdizionale una domanda di emissione di un titolo esecutivo per la reintegrazione del possesso. In tal modo, l'attore dispone di un mezzo per far eseguire una sentenza o un'ordinanza in materia di reintegrazione del possesso di un terreno (dove per "terreno" si intendono sia gli immobili che i terreni non edificati). Se gli occupanti del terreno non lasciano il luogo volontariamente, l'ufficiale giudiziario ha il potere, in base al titolo esecutivo, di procedere al loro sfratto. Per questa procedura è necessario pagare una tassa forense.

Il sistema PCOL può essere utilizzato altresì per presentare all'organo giurisdizionale un *Leave To Issue a Warrant of Restitution* (domanda di autorizzazione dell'emissione di un titolo esecutivo per la restituzione dei beni). È possibile avvalersi dei titoli esecutivi di restituzione dei beni solo nei casi in cui l'ufficiale giudiziario abbia eseguito con successo un titolo esecutivo di reintegrazione del possesso e l'occupante precedente abbia riacquisito possesso della proprietà. Tuttavia, qualora si basi sulla dichiarazione di un testimone o una documentazione a sé stanti, la domanda non può essere presentata online. Non è possibile avvalersi del sistema PCOL per altre procedure di esecuzione.

Il sistema *CE Filing* non prevede alcuna possibilità per le procedure esecutive.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Le parti possono visualizzare lo stato della causa online, nonché le cause emesse in seguito ad azioni di cui sono stati promotori o intentate nei loro confronti. È possibile effettuare una ricerca di *CE Files* (fascicoli elettronici), conformemente alle norme del codice di procedura civile, utilizzando il terminale predisposto a tal fine.

Link collegati

[Money Claim Online](#)

[Possession Claim Online](#)

[Codice di procedura civile](#)

[Ministero della Giustizia](#)

Ultimo aggiornamento: 20/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Irlanda del Nord

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, è possibile avviare un procedimento civile via Internet utilizzando il sistema online per le controversie di modesta entità, lo *Small Claims Online (SCOL)*, disponibile all'indirizzo <https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services>

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il sistema SCOL può essere utilizzato per le domande relative a crediti monetari di valore inferiore a 3 000 GBP, spese di giudizio escluse, che non siano correlate a lesioni personali, incidenti stradali, diffamazione o calunnia, diritti di proprietà di terreni, lasciti o rendite e beni coniugali.

La persona o le persone (convenuto/i) citate in giudizio possono risiedere in tutto il territorio britannico, a condizione che venga fornito un codice postale riconosciuto per consentire l'identificazione dell'indirizzo corretto per la notificazione o comunicazione degli atti. Se il convenuto ha un indirizzo in Inghilterra, Scozia o Galles, l'attore deve confermare che il motivo per cui intenta l'azione non è una questione già presentata dinanzi a un altro organo giurisdizionale. Non è invece possibile utilizzare il sistema SCOL se l'indirizzo del convenuto è al di fuori del Regno Unito.

Per l'utilizzo del sistema SCOL che di quello PCOL, gli attori devono avere minimo 18 anni di età, non devono essere privi di capacità giuridica, non devono ricevere assistenza legale ai sensi del *Legal Aid Act 1988* (legge del 1988 sul patrocinio a spese dello Stato) e non devono essere parti vessatorie (ossia persone cui un giudice della *High Court* ha vietato di intraprendere azioni legali dinanzi qualsiasi *County Court* in Irlanda del Nord senza previa autorizzazione). Non possono essere proposte domande contro il governo o la Monarchia.

Le domande per controversie di modesta entità possono essere proposte presso un ufficio giudiziario oppure online utilizzando il sistema SCOL.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Il sistema SCOL può essere utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Per il sistema SCOL, l'attore dovrà completare una serie di schermate. Ciascuna schermata riguarda un'informazione specifica necessaria - ad esempio, il nome completo e l'indirizzo dell'attore, il nome e l'indirizzo del/i convenuto/i e l'importo oggetto della domanda assieme a informazioni relative alla domanda.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La sicurezza è estremamente importante. Poiché alcune informazioni fornite dall'attore possono essere di natura sensibile, la sicurezza è garantita dalla scelta di un User ID unico (identificativo univoco) e dall'uso di password. Il sito dispone inoltre di una protezione di sicurezza e codifica i dati che passano su Internet.

Gli attori devono registrarsi al sito web prima di poter proporre una controversia di modesta entità online. Durante la registrazione viene chiesto loro di scegliere uno User ID utente e una password. La password deve essere di minimo 7 caratteri e composta da lettere maiuscole, lettere minuscole e numeri.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

L'apposizione della firma elettronica non è necessaria. L'attore è tenuto a compilare una dichiarazione di veridicità.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non vi è alcuna distinzione tra le spese di giudizio per le azioni intentate via Internet e le procedure non elettroniche. Le spese di giudizio possono essere pagate via carta di credito o di debito oppure mediante un conto prepagato. Le persone aventi diritto a chiedere l'esenzione o la remissione delle spese non possono utilizzare il sistema SCOL.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

L'attore può presentare una richiesta di ritiro della domanda giudiziale, che può essere trasmessa online oppure mediante l'ufficio giudiziario e in seguito alla quale lo stato della causa sarà classificato come "dealt with" (trattato).

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Per le domande emesse tramite il sistema SCOL, il convenuto può rispondere elettronicamente utilizzando i dati forniti sul modulo introduttivo della domanda oppure, in alternativa, rispondere all'ufficio dell'organo giurisdizionale competente. Rispondere via Internet non è obbligatorio.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Il convenuto può rispondere online a una domanda giudiziale presentata via SCOL in tre modi. Può compilare i seguenti moduli.

Acceptance of Liability (accettazione delle responsabilità) - laddove riconosca il credito e voglia liquidarlo.

Il convenuto deve compilare e presentare l'atto qualora riconosca di essere debitore e accetti di pagare l'importo dovuto. Deve specificare se ha bisogno di tempo supplementare per pagare, dichiarando che può corrispondere una determinata somma ogni settimana/mese oppure l'intero importo entro una certa data.

Notice of Dispute (nota di contestazione) - laddove il convenuto desideri contestare la domanda di recupero del credito presentata nei suoi confronti.

Qualora non sia d'accordo con la domanda, il convenuto deve compilare e presentare una nota di contestazione, indicando le ragioni per cui ritiene necessario contestare la domanda. Una volta che l'atto è stato verificato, il caso viene trasferito alla cancelleria dell'organo giurisdizionale indicato sulla domanda originale (di solito la cancelleria locale) per l'iscrizione a ruolo (ossia la programmazione) e l'udienza. Il convenuto è tenuto a depositare le copie di tutti gli atti a sostegno della propria causa presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.

Notice of Dispute and Counterclaim (nota di contestazione e domanda riconvenzionale) - laddove il convenuto desideri contestare la domanda presentata nei suoi confronti e proporre una domanda riconvenzionale contro l'attore. Per tale atto sarà addebitata una quota, calcolata in base all'importo che il convenuto intende rivendicare. Il convenuto dovrà pagare il corrispettivo online con una carta di credito o di debito. Se non dispone di una carta di credito o di debito, dovrà presentare l'atto al *Civil Processing Centre* (centro per la gestione delle cause civili) ed effettuare il pagamento in contanti, a mezzo di vaglia postale o con un assegno. Gli assegni devono essere versati al *Northern Ireland Courts and Tribunals Service* (Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord). Una volta che l'atto è stato verificato presso il *Civil Processing Centre*, il caso viene trasferito alla cancelleria dell'organo giurisdizionale indicato sulla domanda originale (di solito la cancelleria locale) per l'iscrizione a ruolo e l'udienza. Il convenuto è tenuto a depositare le copie di tutti gli atti a sostegno della propria causa presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.

Qualora il convenuto presenti le proprie difese, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale della sua zona di residenza. Qualora presenti una domanda riconvenzionale, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale opportuno. In entrambe le circostanze la causa procederà come se fosse stata trattata in formato cartaceo.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Una volta trascorso il termine per la produzione dell'atto e il convenuto non abbia presentato la propria opposizione, l'attore può chiedere l'emissione di un decreto contumaciale liquidato o non liquidato. La domanda di emissione di un decreto contumaciale può essere compilata e trasmessa online.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Non esistono strumenti online generali che consentano di inviare atti a un organo giurisdizionale per via elettronica. Tuttavia, in talune circostanze, il giudice può, a sua discrezione, precisare che accetterà determinati atti anche elettronicamente. Gli atti vengono accettati se trasmessi tra account accreditati nel *Criminal Justice Secure eMail - CJSM* (posta elettronica sicura per la giustizia penale), ovvero da un indirizzo e-mail CJSM a un altro. I parametri per lo scambio degli atti concordati nei procedimenti di cui al *Children (Northern Ireland) Order 1995* (legge del 1995 sui minori (Irlanda del Nord)) sono specificati in un protocollo per lo scambio elettronico di informazioni tra il *Northern Ireland Courts & Tribunals Service* e altre organizzazioni.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

No.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

No.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

No.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

No.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

No.

Link collegati

Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord <https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals>

Ultimo aggiornamento: 19/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Scozia

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, unicamente per il procedimento semplice. Il procedimento semplice è un procedimento per risolvere rapidamente, informalmente e a costo contenuto controversie il cui valore non supera 5 000 GBP.

Maggiori informazioni in ambito civilistico sono reperibili sul sito degli [organi giurisdizionali scozzesi](#) alla pagina sullo strumento [Civil Online](#).

Lo Scottish Courts and Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia) ha per obiettivo a lungo termine fornire un maggior numero di servizi per via elettronica, ma attualmente questa funzione è limitata a quanto descritto in precedenza. L'avvio di diversi procedimenti giudiziari attraverso internet costituirà un obiettivo chiave mano a mano che saranno rivisti i sistemi e i processi interni.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

È disponibile solo per i casi che rientrano nei procedimenti semplici, che non si svolgono esclusivamente via internet e possono essere avviati anche in formato cartaceo dinanzi al giudice.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Il servizio è disponibile in permanenza. Tuttavia la conferma dell'accettazione di una causa da parte dell'organo giurisdizionale è limitata agli orari di apertura in cui vi è personale disponibile per effettuare i controlli di competenza e le domande.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Sì, esistono moduli standardizzati conformi alle norme processuali che possono essere compilati e presentati elettronicamente.

Le norme e i moduli relativi al procedimento semplice sono disponibili sul sito web dell'ufficio dei servizi giudiziari della Scozia alla pagina sulle [norme processuali](#).

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Gli utenti devono identificarsi prima di poter accedere ai dati. I dati sono criptati in trasmissione e in conservazione. L'applicazione è sviluppata conformemente alle direttive OWASP ASVS 3.0 livello 2.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non è richiesta la firma elettronica.

L'ora e la data della presentazione della domanda e di altri documenti è registrata nel sistema di gestione delle cause.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sono dovute le spese giudiziarie disciplinate dalla legislazione.

Tali spese possono essere pagate elettronicamente con carta di credito o di debito al momento di presentare online la domanda di procedimento semplice.

Per il procedimento non elettronico, le spese possono essere pagate anche in contanti o con assegno nonché con carta di credito o di debito.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web dell'ufficio dei servizi giudiziari della Scozia alla pagina sulle [spese giudiziarie](#).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

No, ma una domanda con procedimento semplice può essere rigettata o composta o seguire quanto illustrato alla pagina sulle [norme processuali](#).

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

È possibile ma non obbligatorio.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Se la risposta avviene per via elettronica, il giudice invia una conferma elettronica della ricevuta della risposta e fornisce delucidazioni in merito agli sviluppi mediante notifiche online.

Maggiori informazioni figurano sul sito web dell'ufficio dei servizi giudiziari della Scozia alla pagina di [risposta a una domanda](#).

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

In assenza di risposta, il giudice non invia notifiche. Il richiedente contatterà il convenuto per comunicare l'esito della causa a tempo debito.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Se una causa è stata avviata con lo strumento Civil Online, tutte le prove trasmesse elettronicamente al giudice saranno presentate elettronicamente, unicamente per le cause avviate attraverso Civil Online.

In tutti gli altri tipi di cause, questo è possibile solo quando entrambe le parti e il giudice che tratta la causa concordano sul formato.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

No.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

No, tuttavia se una causa è giunta in udienza per accertamenti giudiziari, il parere del giudice può successivamente essere pubblicato sul sito web dell'[ufficio dei servizi giudiziari della Scozia](#) e del [sistema giudiziario scozzese](#).

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

No.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

No.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

No, tuttavia alcuni pareri dell'organo giurisdizionale sono disponibili online. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'[ufficio dei servizi giudiziari della Scozia](#) e del [sistema giudiziario scozzese](#).

Ultimo aggiornamento: 19/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Trattamento automatizzato - Gibilterra

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Attualmente a Gibilterra non è possibile avviare via internet procedimenti giudiziari o di esecuzione. A Gibilterra non è neppure possibile presentare documenti a un organo giudiziario, notificare sentenze, emettere decisioni o presentare impugnazioni per via elettronica.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Non pertinente

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non pertinente

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non pertinente

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non pertinente

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non pertinente

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non pertinente

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non pertinente

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non pertinente

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Non pertinente

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Non pertinente

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Non pertinente

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non pertinente

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non pertinente

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 20/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.